

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

integrato con il

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023

ai sensi della L. 190/2012 e del Dlgs. 33/2013 e s.m.i.

Codice: S-SIN-SMAQ-V2-1001

Versione 9.0

29/03/2021

Approvato dal CdA nella seduta del 29/03/2021



SIN

Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura



1.	PREMESSA ED OBIETTIVI DEL MODELLO.....	14
2.	PARTE GENERALE.....	15
2.1.	Contesto normativo di riferimento.....	15
2.2.	Struttura del Modello.....	17
2.3.	Governance della Società.....	18
2.3.1.	Il contesto normativo di riferimento.....	18
2.3.2.	Gli organi societari e/o di controllo.....	20
1.1.	Organizzazione e Sistema di Controllo Interno.....	23
1.2.	Processo di analisi dei rischi.....	24
1.3.	Formazione ed informazione.....	27
3.	PARTE SPECIALE.....	28
3.1.	Fattispecie di reato.....	28
3.1.1.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01 e L. 190/2012).....	29
3.1.2.	Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/01).....	42
3.1.3.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/01).....	46
3.1.4.	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/01).....	52
3.1.5.	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1 D.lgs. 231/01).....	53
3.1.6.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/01).....	53
3.1.7.	Delitti di criminalità organizzata (art. 25-ter D.lgs. 231/01).....	55
3.1.8.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs.231/01).....	55
3.1.9.	Reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-novies D.lgs. 231/01).....	57
3.1.10.	Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/01).....	57
3.1.11.	Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01).....	58
3.1.12.	Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs 231/01).....	59
3.1.13.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01).....	59
3.1.14.	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/01).....	60
3.1.15.	Reati tributari (art. Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01).....	61
3.1.16.	Attività sensibili e misure preventive.....	63
4.	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023.....	63
4.1	Individuazione delle aree di rischio.....	64
4.2	Codice di Comportamento.....	66
4.3	Principi e Protocolli etico organizzativi di prevenzione.....	66
4.3.1	Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.....	67
4.3.2	Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.....	68
4.3.3	Conflitto di interesse.....	69
4.3.4	Sistema di controllo e monitoraggio inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.....	70



SIN

Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura

4.3.5	Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors)	73
4.3.6	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	74
4.3.7	Tutela del dipendente/distaccato che segnala illeciti (whistleblowing)	74
4.3.8	Rotazione o misure alternative	75
4.4	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).....	75
4.5	Programma per la trasparenza	79
4.6	Nomina del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)	88
4.7	Monitoraggio.....	89
4.8	Obblighi di informazione	90
4.9	Sistema Sanzionatorio	91
4.10	Formazione.....	92
5.	ORGANISMO DI VIGILANZA	92
5.1	Composizione, funzione e poteri.....	92
5.2	Controlli periodici	94
5.3	Attività di Reporting.....	95
6.	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E GESTIONE DELLE DENUNCE	96
7.	SISTEMA SANZIONATORIO	96
7.1	Sanzioni per personale dipendente/distaccato non dirigente.....	97
7.2	Sanzioni per personale dipendente/distaccato dirigente.....	98
7.3	Sanzioni per i collaboratori	98
7.4	Sanzioni per i componenti degli Organi sociali	98
7.5	Sanzioni per i membri dell'Organismo di Vigilanza	99
7.6	Sanzioni per partner, fornitori e consulenti	99
7.7	Sanzioni per obblighi di Trasparenza.....	99
8.	Elenco dei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.....	101

Allegati:

- **All. 1:** S-SIN-SMAQ-V1-10001 Codice Etico;
- **All. 2:** S-SIN-SMAQ-V5-13004 Matrice dei rischi di reato;
- **All. 3:** S-SIN-SCII-LO-14001 Obblighi di pubblicazione per la SIN.
- **All. 4** S-SIN-SMAQ-I7-18001 Regolamento per l'accesso civico
- **All. 5 Protocolli etico-organizzativi**
 - o **1 Principi generali di prevenzione**
 - o **2 Gestione delle denunce (Sistema di Whistleblowing) e obblighi di informazione**
 - o **3 Gestione, governo, sviluppo e controllo dei servizi**
 - o **4 Linee guida di contrasto alla criminalità informatica e presidi in tema di privacy e sicurezza ICT**
 - o **5 Gestione delle risorse umane**
 - o **6 Gestione della tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro**
 - o **7 Controllo dei processi di amministrazione e finanza**
 - o **8 Gestione degli acquisti**
 - o **9 Controllo di gestione**
 - o **10 Presidi di controllo su gestioni e servizi diversi**

○ DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

- **“Aree Sensibili”**: processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o della L. 190/2012 e norme correlate o successive modifiche e integrazioni (come elencati nella matrice dei Rischi di reato);
- **“ANAC”**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da SIN;
- **“Clienti”**: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, ricevono da SIN servizi o prestazioni;
- **“Collaboratori”**: i soggetti aventi con SIN rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e di distacco;
- **“Consulenti”**: i soggetti con competenze specifiche in determinate materie che assistono SIN nello svolgimento di atti fornendo informazioni, indirizzi e pareri;
- **“D.lgs. 231/2001” o il “Decreto”**: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- **“Dipendenti”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con SIN, ivi compresi i dirigenti;
- **“Distaccati”**: i soggetti aventi rapporto di lavoro subordinato con una delle aziende che costituiscono il Socio Privato di SIN e distaccati presso SIN per lo svolgimento di specifiche attività;
- **“Fornitori”**: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano a SIN servizi o prestazioni;
- **“Linee Guida”**: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate al marzo 2014);
- **“Modello”**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001 e norme correlate;
- **Gap analysis**: valutazione dello scostamento tra la situazione in essere dei presidi e dei Protocolli etico organizzativi esistenti e di quella ritenuta ottimale per il mantenimento del rischio ad un livello accettabile ed individuazione delle azioni necessarie per porre in essere tali presidi e Protocolli, dei responsabili della loro attuazione nonché dei termini previsti per la loro chiusura;
- **“Organi Sociali”**: l’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di SIN;
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) D.lgs. 231/01, l’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;



SIN
Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura

- **“Partner”**: Enti o fornitori privilegiati (incluso l’RTI e le Aziende che lo compongono) che, in virtù di specifici contratti, si relazionano con SIN nello svolgimento degli impegni contrattuali, condividendo con la stessa i benefici e gli oneri legati ai livelli di efficienza e di qualità dei servizi prestati
- **“Protocollo”**: insieme dei passi procedurali e delle attività di controllo poste in essere al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di reato. I Protocolli etico organizzativi costituiscono le misure organizzative tese alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 e norme correlate e dalla L. 190/2012 ed a scongiurare la cosiddetta *“colpa organizzativa”* da cui le norme anzidette fanno scaturire la responsabilità amministrativa dell’azienda ed hanno la caratteristica di essere originali e costruiti tailor made per l’ente;
- **“Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI)”**: raggruppamento composto dai soci privati di SIN (49% del capitale sociale) nonché fornitore dei servizi previsti nell’ambito degli atti stipulati con la Committenza; esso è costituito da Almagora, Green Aus (in precedenza Auselda Group che ha ceduto il complesso aziendale a novembre 2015), Sofiter Tech¹, Telespazio (a seguito dell’incorporazione di ISAF), Agriconsulting, IBM, Coopprogetti e Agrifuturo, aggiudicatario della Gara per la Selezione del Socio Privato di SIN;
- **“Reati”**: le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni, i reati definiti dalla Legge Anticorruzione (L.190/2012 e s.m.i.) e tutti i reati disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale;
- **“SIN” o “la Società” o “l’ente”**: SIN S.p.A.;
- **“Destinatari”** delle prescrizioni contenute nel Modello e Piano di prevenzione corruzione e trasparenza: membri degli Organi sociali, dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori e partner di SIN;
- **“Legge anticorruzione”** Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265 e s.m.i.;
- **ANAC**: Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche;
- **CIVIT**: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione;
- **PNA**: Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla Legge n. 190 del 2012 e approvato da CIVIT;
- **RPCT**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 7 c. 1 della Legge 190/2012 e dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016;
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**: riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

¹ In data 03/10/2016 la Sofiter Tech Srl, è subentrata nei rapporti attivi della Sofiter S.p.A. per effetto del contratto di Fitto del Ramo di Azienda della Sofiter SpA



SIN

Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura

- **Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”*;
- **Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica:** Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- **Circolare n. 2 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica:** D.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza;
- **Delibera CIVIT n. 75/2013:** Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:** D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- **Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015:** *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*;
- **Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015:** *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- **Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015** - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97:** revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- **Determinazione ANAC n. 831 del 03/08/2016:** Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- **Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016:** Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili;
- **Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:** Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (16G00188) (GU n.210 del 8-9-2016);
- **Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».** Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017
- **Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016:** Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.LGS. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di*



accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- **Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016:** *“Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal dlgs. 97/2016”;*
- **Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017:** *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del dlgs. 33/2013 “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del D.lgs. 97/2016”;*
- **Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017** - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- **Circolare n. 2 /2017 Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 maggio 2017.** Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
- **Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017** Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici- L’entrata in vigore delle Linee guida decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- **Legge, 30/11/2017 n° 179:** Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (17G00193) (GU n.291 del 14-12-2017). Vigente al: 29-12-2017.
- **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (GDPR)
- **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101** che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
- **Garante per la protezione dei dati personali, «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”**
- **Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018.** Oggetto: richieste di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- **Delibera ANAC 1074 del 21 novembre 2018** Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 2018)
- **LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13)** Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici



- **Delibera ANAC 215 del 26 marzo 2019** Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001
- **Delibera ANAC 494 del 05 giugno 2019** Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»
- **Circolare n. 1/2019 del 5 luglio 2019**- Dipartimento della Funzione Pubblica - Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA)
- **D.Lgs. 116/2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74**, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (19G00127) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2019) Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2019
- **Delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019**
- **Confindustria La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19 Prime indicazioni operative Giugno 2020**
- **Regolamento ANAC del 01 luglio 2020** Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis Decreto legislativo n. 165/2001. Approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 1°luglio 2020 con Delibera n. 690. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 205 del 18 agosto 2020)
- **COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC 1° luglio 2020.** Attuazione della trasparenza amministrativa: indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione "Amministrazione trasparente"

Di seguito sono riportate le modifiche normativa al D.lgs. 231/01 recepite nella presente versione del Modello:

Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
26/09/2001	Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n. 224), convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-bis.
15/04/2002	Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n. 88) ha disposto (con l'art. 3, comma 2) l'introduzione dell'art. 25-ter.
15/06/2002	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in SO n. 126, relativo alla G.U. 15/06/2002, n. 139) ha disposto (con l'art. 299) l'abrogazione dell'art. 75.
27/01/2003	La LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7 (in G.U. 27/01/2003, n. 21) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quater.
13/02/2003	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (in SO n. 22, relativo alla G.U. 13/02/2003, n. 36) ha disposto (con l'art. 52) l'abrogazione



Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
	dell'art. 80.
13/02/2003	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (in SO n. 22, relativo alla G.U. 13/02/2003, n. 36) ha disposto (con l'art. 52) l'abrogazione dell'art. 81.
13/02/2003	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (in SO n. 22, relativo alla G.U. 13/02/2003, n.36) ha disposto (con l'art. 52) l'abrogazione dell'art. 85.
13/02/2003	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (in SO n. 22, relativo alla G.U. 13/02/2003, n. 36) ha disposto (con l'art. 52) l'abrogazione della lettera b) del comma 1 dell'art. 85.
04/08/2003	Il DECRETO 26 giugno 2003, n. 201 (in G.U. 04/08/2003, n. 179) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 3.
23/08/2003	La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n. 195) ha disposto (con l'art. 5) l'introduzione dell'art. 25- <i>quinquies</i> .
27/04/2005	La LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 (in SO n. 76, relativo alla G.U. 27/04/2005, n. 96) ha disposto (con l'art. 9, comma 3) l'introduzione dell'art. 25- <i>sexies</i> .
28/12/2005	La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n. 208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n. 301) ha disposto (con l' art. 31) la modifica dell'art. 25- <i>ter</i> , comma 1, lettera r).
28/12/2005	La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n. 208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n. 301) ha disposto (con l'art. 39, comma 5) la modifica dell'art. 25- <i>ter</i> .
18/01/2006	La LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 (in G.U. 18/01/2006, n. 14) ha disposto (con l'art. 8, comma 1)l'introduzione dell'art.25- <i>quater</i> .1.
15/02/2006	La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n. 38) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 25- <i>quinquies</i> , comma 1, lettera b); (con l'art. 10, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25- <i>quinquies</i> , comma 1, lettera c).
10/08/2007	La LEGGE 3 agosto 2007, n. 123 (in G.U. 10/08/2007, n. 185) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) l'introduzione dell'art. 25- <i>septies</i> .
14/12/2007	Il DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (in SO n. 268, relativo alla G.U. 14/12/2007, n.290) ha disposto (con l'art. 63, comma 3) l'introduzione dell'art. 25- <i>octies</i> .
04/04/2008	La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n. 79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n. 80) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione dell'art. 24- <i>bis</i> .
30/04/2008	Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (in SO n. 108, relativo alla G.U. 30/04/2008, n. 101) ha disposto (con l'art. 300, comma 1) la modifica dell'art. 25- <i>septies</i> .
24/07/2009	La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n. 128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n. 170) ha disposto (con l'art. 2, comma 29) l'introduzione dell'art. 24- <i>ter</i> .
31/07/2009	La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n. 136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n. 176) ha disposto (con l'art. 15, comma 7, lettera a) la modifica dell'art. 25- <i>bis</i> , commi 1, 2, l'introduzione della lettera f-bis) e la modifica della rubrica.
31/07/2009	La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n. 136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n. 176) ha



Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
	disposto (con l'art. 15, comma 7, lettera c) l'introduzione dell'art. 25- <i>novies</i> .
31/07/2009	La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n. 136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n. 176) ha disposto (con l'art. 15, comma 7, lettera b) l'introduzione dell'art. 25- <i>bis</i> .1.
14/08/2009	La LEGGE 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009, n.188) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 25- <i>novies</i> .
30/12/2009	La LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (in SO n. 243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302) ha disposto (con l'art. 2, comma 218) la modifica dell'art. 18, comma 2.
01/08/2011	Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n. 177) ha disposto (con l'art. 2, comma 2) l'introduzione dell'art. 25- <i>undecies</i> .
01/08/2011	Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n. 177) , nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/8/2009, n. 188), ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 25- <i>decies</i> .
01/08/2011	Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n. 177), nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/8/2009, n. 188), ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 25- <i>novies</i> .
14/11/2011	La LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n. 234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n. 265) ha disposto (con l'art. 14, comma 12) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 6.
25/07/2012	Il DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 (in G.U. 25/07/2012, n. 172) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 25- <i>duodecies</i> .
13/11/2012	La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n. 265) ha disposto (con l'art. 1, comma 77, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 3 e rubrica.
13/11/2012	La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n. 265) ha disposto (con l'art. 1, comma 77, lettera b)) l'introduzione della lettera s-bis) all'art. 25- <i>ter</i> , comma 1.
31/08/2013	Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 12, comma 5-bis) l'introduzione del comma 1- <i>bis</i> all'art. 53.
22/03/2014	Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 22/03/2014, n. 68) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 25- <i>quinquies</i> , comma 1, lettera c).
17/12/2014	La LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n. 292) ha disposto (con l'art. 3, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 25- <i>octies</i> , comma 1; (con l'art. 3, comma 5, lettera b)) la modifica della rubrica dell'art. 25- <i>octies</i> .
28/05/2015	La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n. 122) ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) la modifica dell'art. 25- <i>undecies</i> , comma 1, lettere a) e b), l'introduzione delle lettere da c) a g) all'art. 25- <i>undecies</i> , comma 1 e del comma 1-bis all'art. 25- <i>undecies</i> .
30/05/2015	La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n. 124) ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25- <i>ter</i> , comma 1, alinea; (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25- <i>ter</i> , comma 1, lettera a); (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 25- <i>ter</i> , comma 1; (con l'art. 12, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 25- <i>ter</i> , comma 1, lettera b); (con l'art. 12, comma 1, lettera e)) l'abrogazione della lettera c) dell'art. 25- <i>ter</i> , comma 1.



Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
03/11/2016	La LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199 (in G.U. 03/11/2016, n. 257) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 25- <i>quinqies</i> , comma 1, lettera a).
30/03/2017	Il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38 (in G.U. 30/03/2017, n. 75) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 25- <i>ter</i> , comma 1, lettera s-bis).
04/11/2017	La LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1- <i>bis</i> , 1- <i>ter</i> e 1- <i>quater</i> all'art. 25- <i>duodecies</i> .
27/11/2017	La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l'art. 5, comma 2) l'introduzione dell'art. 25- <i>terdecies</i> .
14/12/2017	La LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 (in G.U. 14/12/2017, n.291) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dei commi 2- <i>bis</i> , 2- <i>ter</i> e 2- <i>quater</i> all'art. 6.
16/01/2019	La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 2, (con l'art. 1, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 25, commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 25, (con l'art. 1, comma 9, lettera c)) la modifica dell'art. 51, commi 1 e 2.
16/05/2019	La LEGGE 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25- <i>quaterdecies</i> . ²
21/09/2019	Il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222) convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272), ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. 24-bis, comma 3 ³ .
26/10/2019	Il DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252) ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione e la modifica dell'art. 25- <i>quinqiesdecies</i> . ⁴
20/11/2019	La LEGGE 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n.272) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n. 222).
24/12/2019	La LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 ((GU n.301 del 24-12-2019)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in

² Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 1. Dopo l'articolo 25-*terdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: «Art. 25-*quaterdecies* (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

³ 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-*quinqies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ((e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,)) si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

⁴ Dopo l'articolo 25-*quaterdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: "Art. 25-*quinqiesdecies* (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto



Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
	materia fiscale e per esigenze indifferibili ha disposto l'introduzione e la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies
15/07/2020	<p>Il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. 15/07/2020, n.177) Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1 e rubrica e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 24.▪ ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica.▪ ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, commi 2 e 3 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 25-quinquiesdecies.▪ ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies.



REGISTRO DELLE MODIFICHE

N° Revisione	Descrizione	Data Redazione
1.0	Prima emissione	15/10/2009
2.0	Seconda Emissione: aggiornamento in base alle modificazioni normative e organizzative.	29/03/2013
3.0	Terza Emissione: aggiornamento in base alle modificazioni normative e organizzative. Inserimento dei reati della Legge Anticorruzione e degli altri adempimenti richiesti dal PNA, ivi inclusi gli adempimenti in tema di Trasparenza.	16/12/2013
4.0	Quarta emissione: aggiornamento in base alle modificazioni normative e organizzative; aggiornamento dell'analisi dei rischi; adeguamento a quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 8/2015.	25/01/2016
5.0	Quinta emissione: aggiornamento in base alle modificazioni normative (in particolare: L. n. 199/2016) e organizzative; adeguamento a quanto previsto dal dlgs 97/2016 e dalle determinazioni emesse da ANAC.	31/01/2017
6.0	Sesta emissione: aggiornamento in base alle modificazioni normative e organizzative; revisione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Recepite le modifiche chieste dal CdA nella seduta del 22/03/2018.	29/03/2018
7.0	Settima emissione: ottimizzazione contenutistica a seguito dell'attività di supporto tecnico finalizzato all'aggiornamento del Modello organizzativo 231 Aggiornamento in base alle modificazioni normative ed organizzative Revisione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. . Riorganizzazione ed implementazione dei Protocolli etico organizzativi.	31/01/2019
8.0	Ottava emssione: Aggiornamento in base alle modificazioni normative Revisione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.	31/01/2020
9.0	Nona emssione: Aggiornamento in base alle modificazioni normative Revisione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.	29/03/2021

1. PREMESSA ED OBIETTIVI DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SIN (di seguito “**MOG**” o “**Modello**”) integrato con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito “**PTPCT**” o “**Piano**”) è un insieme di regolamenti, disposizioni, procedure, Protocolli etico organizzativi, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione e implementazione di un sistema di controllo delle attività “sensibili” che sia in grado di monitorare e prevenire la commissione (o anche il solo tentativo di commissione) dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 e norme correlate (di seguito “Decreto”), nonché dalla L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Legge anticorruzione”) dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dalla Società, ed i comportamenti non conformi al Codice Etico adottato dalla medesima, anche al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre i rischi che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In questo ambito con il termine “corruzione” si intende la definizione del fenomeno contenuta nel PNA *“non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*⁵.

In particolare, il Modello integrato con il Piano :

- individua le attività ed i processi sensibili nel cui ambito possono compiersi i reati;
- prevede misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività in conformità della legge, garantendo l’adozione di specifici interventi atti a ridurre il rischio di accadimento e rimuovere tempestivamente le situazioni di rischio;
- tiene conto del sistema organizzativo per quanto riguarda l’attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica ed i poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- è progettato secondo principi di:
 1. separazione dei compiti e funzioni;
 2. tracciabilità, verificabilità e coerenza delle operazioni;
 3. documentazione dei controlli;
- definisce le modalità di comunicazione e di informativa tra l’Organismo di Vigilanza ed i componenti dell’organizzazione ed i possibili referenti interni ed esterni, ivi inclusi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza;

⁵ Cfr. Determinazione ANAC n.12 del 28 Ottobre 2015, pag. 7

- prevede un sistema sanzionatorio nei casi di violazione delle norme stabilite dal Modello Piano;
- istituisce un sistema delle denunce (o whistleblowing) anche in ottemperanza ai contenuti della L. 179/17;
- indica le procedure di controllo per l'intercettazione delle anomalie che potrebbero evidenziare comportamenti difformi da quelli previsti.

Per i reati previsti dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione il Modello adotta una specifica Sezione, denominata “**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**” (cfr. par. 4)⁶.

Il Modello deve essere operativo e periodicamente verificato ed aggiornato in modo tale che la Società possa beneficiare della causa di esclusione della responsabilità penale, prevista dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, nonché in attuazione degli obblighi previsti dalla Legge Anticorruzione e dal PNA.

La presente versione del Modello e Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza è stata adeguata alle modifiche del contesto aziendale ed organizzativo della SIN, ha recepito le modifiche normative e legislative intervenute successivamente alla pubblicazione della precedente versione ed è stata sottoposta volontariamente ad una ulteriore revisione di terza parte onde verificarne il concreto allineamento alla normativa e la risoluzione delle non conformità pregresse.

2. PARTE GENERALE

2.1. Contesto normativo di riferimento

Con l'emanazione del D.lgs.n. 231 dell'8 giugno 2001 nell'ordinamento giuridico italiano è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti, affiancandola alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato nell'interesse o a vantaggio della società. In particolare, sono coinvolti i soggetti che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (definiti *soggetti apicali*);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. *sottoposti*).

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati da parte di uno dei citati soggetti consistono in:

- **sanzioni pecuniarie** (il sequestro conservativo, in misura preventiva e cautelare, come vincolo di indisponibilità materiale e giuridica). Sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote», in relazione alla gravità dell'illecito, al grado della responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta spetta all'ente con il suo

⁶ Ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in vigore dal 23/06/2016, riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella P.A., che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza, all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione sono integrati anche gli elementi in precedenza presenti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che quindi viene abolito quale documento autonomo.

- patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente;
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi;
 - **confisca** del prezzo/profitto di cui l'ente ha beneficiato dalla commissione del reato o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo/profitto del reato;
 - **pubblicazione della sentenza di condanna** dell'ente (in caso di sanzione interdittiva). Viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La responsabilità amministrativa è circoscritta alla commissione, da parte dei soggetti apicali e/o dei sottoposti, di specifiche ipotesi di reato che vengono convenzionalmente raggruppate in:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati societari;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di mercato;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- razzismo e xenofobia;
- reati transnazionali
- reati tributari

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non ne risponde se prova che (art. 6, comma 1 D.lgs. 231/01):

- il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi (diversi dalla Società);
- ha conseguito un vantaggio considerato «minimo» o il danno è di particolare tenuità;

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatesi;
- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato o si è efficacemente adoperato in tal senso;
- messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca;
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo preposto.

SIN ha deliberato di adeguarsi pienamente ai contenuti ed alle prescrizioni del D.lgs. 231/01 e ha provveduto alla designazione del proprio **Organismo di Vigilanza**, consolidando quei principi di comportamento idonei a garantire la trasparenza, la legalità e la correttezza del proprio operato.

Il CdA SIN nella seduta del 29 settembre 2015 ha inoltre affidato ad un proprio dirigente in servizio il ruolo di **Responsabile del Piano di prevenzione della corruzione (RPC)**⁷ nonché di **Responsabile della Trasparenza (RTR)**⁸, poi integrati dal D.lgs. 97/2016 in un unico ruolo di **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)**. Ad esso sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di prevenzione, ivi inclusa la trasparenza, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

I **Destinatari** delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza sono i membri degli Organi sociali, dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori (per tutta la filiera di fornitura, ivi inclusi subfornitori, subappaltatori, società ausiliarie o controllate) e partner di SIN. Ai fini di una compiuta informativa, il Modello e Piano di prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed il Codice Etico sono pubblicati sulla intranet SIN per gli Organi sociali, i dipendenti, i distaccati, i collaboratori e i consulenti; per tutti gli altri destinatari sul sito internet SIN www.sin.it sono pubblicati il Codice Etico ed il Modello.

In ottemperanza a quanto previsto dal PNA⁹ la Sezione del Modello denominata "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*" è resa disponibile ad AGEA, in quanto soggetto pubblico vigilante, tramite pubblicazione sul sito istituzionale SIN.

2.2. Struttura del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ed adottato da SIN, si compone di:

- una **Parte Generale** che fornisce una panoramica sul sistema complessivo di principi, regole organizzative e strumenti di controllo adottati da SIN per prevenire la commissione, nell'ambito della propria attività, dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 nonché dei reati della Legge

⁷ Circolare DPF n. 1/ 2013 ; art. 1 c.7 L.190/2012; PNA par. 3.1.1; la nomina del RPC deve essere comunicata alla CIVIT

⁸ art. 43 d.lgs. n. 33 /2013 come modificato dal dlgs. 97/2016

⁹ par. 3.1.1 "I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001"

Anticorruzione e per garantire la trasparenza, la legalità, la correttezza e la coerenza delle proprie azioni;

- una **Parte Speciale** che ha la funzione di enunciare, relativamente ai “*processi sensibili*”, le specifiche regole di condotta che tutti i soggetti, operanti nell’ambito di SIN ovvero in rapporti con essa, sono tenuti ad osservare al fine di evitare l’insorgenza della responsabilità amministrativa della Società ed a prevenire, o almeno ridurre in maniera significativa, la probabilità di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto e dei reati della normativa Anticorruzione;
- una Parte denominata “**Piano triennale di prevenzione della corruzione**” che assolve agli obblighi del PNA e include il **Programma per la Trasparenza**;
- una **sezione sull’Organismo di Vigilanza (OdV)** che ne descrive i compiti, le funzioni ed i poteri;
- una **sezione sul sistema sanzionatorio** da applicare in caso di riscontro degli illeciti.

Il Codice Etico ed i Protocolli etico organizzativi costituiscono allegati del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione di SIN s’impegna – su indicazione dell’OdV o del RPCT per quanto concerne la prevenzione della corruzione e la trasparenza - ad integrare il Modello in caso di successivi interventi normativi che dovessero modificare le tipologie di reato o assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti e della normativa anticorruzione o trasparenza ovvero nel caso di rilevanti modifiche dell’assetto organizzativo di SIN.

2.3. Governance della Società

2.3.1. Il contesto normativo di riferimento

SIN svolge compiti demandategli dalla “*Agenzia per le erogazioni in agricoltura*” di seguito AGEA, ai sensi dell’art. 14, comma 10 bis, D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall’art. 4 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con Legge n. 231/2005, compiti finalizzati alla gestione ed allo sviluppo del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

La società SIN svolge funzioni e compiti strumentali dell’AGEA e degli altri soggetti di cui all’art. 15, comma 1, del D.lgs n. 173/98.

L’art. 1, comma 6-*bis*, del D.L. 51/2015 (convertito con L. 91/2015) prevede che, al fine di garantire l’efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e l’efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all’attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all’articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l’AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP S.p.A., attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica deve essere svolta attraverso modalità tali da garantire la

salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis* del Decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del sopra citato comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 23 comma 7 del Decreto Legge 24 giugno 2016 n.113, al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del SIAN, dispone che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso SIN sino all'espletamento da parte di CONSIP S.p.A. della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91. Il Contratto di servizio quadro AGEA-SIN, ed i correlati Atti esecutivi tra SIN ed i diversi Committenti, tra cui AGEA, in scadenza al 19 settembre 2016, sono oggetto di proroga legale fino al subentro dei fornitori aggiudicatari dei 4 lotti della Gara CONSIP.

Il Contratto di servizio quadro AGEA-SIN, ed i correlati Atti esecutivi tra SIN ed i diversi Committenti, tra cui AGEA, in scadenza al 19/09/2016, sono stati pertanto oggetto di successive proroghe legali nelle more dell'aggiudicazione della Gara bandita da Consip: prima proroga fino al 30/06/2017; seconda proroga fino al 31/12/2017; terza proroga fino al 30/09/2018; quarta proroga fino al 30/06/2019; quinta proroga fino al 31/12/2019; sesta proroga fino al 30/06/2020 poi formalizzata fino al 28/02/2021; successiva proroga in corso di formalizzazione dopo il termine del subentro del Lotto 3 e del Lotto 4 Gara Consip.

Con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 10/10/2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.191 del 4/10/2016, la Consip ha indetto una gara a procedura aperta, suddivisa in quattro lotti per l'affidamento di altrettanti Accordi Quadro aventi ad oggetti i servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo La gara pubblicata da CONSIP, prevede una specifica clausola a garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali della SIN ai sensi dell'art. 1, co. 6 bis D.L. 51/2015, convertito con L. 91/2015, prevedendo che il Fornitore sia tenuto ad impiegare, in via prioritaria, nello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, i dipendenti della Società SIN che risultano assunti dalla Società alla data di entrata in vigore del predetto D.L. 51/2015

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2019, il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare", entrato in vigore il 1° novembre 2019.

Le modifiche e integrazioni sono volte ad attribuire al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali una serie di competenze in precedenza allocate in capo all'AGEA, provvedendo contemporaneamente a porre in essere le operazioni necessarie a consentire alla SIN S.p.a., nella quale dovranno confluire le attività e le risorse della AGECONTROL S.p.a., di divenire una società in house del medesimo Ministero e di AGEA. In particolare le funzioni già attribuite ad Agecontrol S.p.a., relative all'esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofruitticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, vengono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che le esercita attraverso la SIN S.p.a.

L'art. 3 del D.lgs. 116/2019 prevede che fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara CONSIP e al definitivo completamento delle relative operazioni di

subentro, il Ministero e AGEA, tramite SIN S.p.a., garantiscono la continuità nella gestione e sviluppo del SIAN.

Il Contratto di servizio quadro AGEA-SIN, ed i correlati Atti esecutivi tra SIN ed i diversi Committenti, ivi incluso l'Atto A08-01 c.d. "di struttura", anche in forza di giurisprudenza consolidata per casi analoghi, sono stati pertanto oggetto di proroga legale, in continuità con i contratti pre-esistenti, fino al subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari.

Al termine del subentro di tutti i lotti dovrà poi essere perfezionata l'uscita dell'attuale Socio privato dal capitale della Società.

A seguire sarà poi necessario definire ed attuare i necessari provvedimenti e le modifiche statutarie e societarie che permettano la qualificazione di SIN quale società in house del Ministero e di AGEA ed operata la successione universale di Agecontrol nella SIN medesima, con conseguente riorganizzazione complessiva della Società sia a livello di governance (organi sociali ed organi di controllo) che a livello operativo.

Parallelamente sarà necessario definire il nuovo modello contrattuale e di erogazione dei servizi che si prevede vengano erogati da SIN a favore di AGEA, del Ministero e degli altri enti/organismi del comparto, e dovranno essere poi sottoscritti i relativi contratti/accordi di servizio.

Il processo di trasformazione nel nuovo modello societario e di servizio comporterà, tra l'altro, anche una revisione globale dei sistemi di gestione e controllo SIN (ISO27001, ISO9001 ed ISO45001) nonché del Modello di organizzazione, gestione e controllo integrato con il Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

In funzione del nuovo modello organizzativo e di servizio derivante dall'attuazione del D.lgs. 116/2019 sarà necessario aggiornare la matriche di rischio dei reati ed i protocolli di prevenzione.

2.3.2. Gli organi societari e/o di controllo

La struttura degli organi societari e/o di controllo di SIN è quella di seguito riportata:

- a) Assemblea degli Azionisti;
- b) Consiglio di Amministrazione (CdA);
- c) Collegio Sindacale;
- d) Organismo di Vigilanza
- e) Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (cfr. par. 4)
- f) Responsabile per la Protezione dei dati personali designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR EU 2016/679.

a) Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti è l'organo collegiale deliberativo della Società nel quale si forma la volontà della stessa. L'Assemblea opera secondo le norme del Codice Civile e le previsioni dello Statuto Sociale.

b) Consiglio di Amministrazione (CdA)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, dei quali due sono nominati dal socio pubblico AGEA ai sensi dell' art. 2449 c.c. ed uno è nominato dall' Assemblea ordinaria degli Azionisti su proposta dei soci privati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su designazione di AGEA, il Presidente e l'Amministratore Delegato tra i membri nominati dall'AGEA medesima ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale tranne quelli espressamente riservati per legge e per statuto all'Assemblea degli Azionisti. La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

c) Collegio Sindacale

Il controllo della società è demandato al Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea degli Azionisti su designazione del Socio pubblico AGEA. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, e di due membri supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica per tre esercizi e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403-*bis* c.c.

La revisione legale dei conti della Società è affidata ad una Società di Revisione nominata con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

d) Responsabile per la Protezione dei dati personali

Il Responsabile per la protezione dei dati personali, designato ai sensi di quanto previsto all'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), svolge, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

e) Dirigente Delegato per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Dirigente Delegato per la sicurezza nei luoghi di lavoro, designato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", assicura la corretta attuazione dei piani e programmi aziendali di prevenzione e protezione, così come definiti in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e delle normative poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ed in generale l'osservanza della normativa vigente in materia di ecologia e di tutela ambientale, da attuazione alla predetta disciplina, sia di fonte legale che derivante da norme di buona tecnica e di esperienza.

f) Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V.") è affidato il compito di vigilare sull'effettività e l'efficacia del funzionamento del Modello e delle procedure/Protocolli etico organizzativi che lo attuano, nonché di curarne gli aggiornamenti e la puntuale osservanza da parte di tutti quei soggetti ai quali le disposizioni del Modello e del Codice Etico sono dirette.

L'O.d.V. è nominato dal C.d.A. della Società ed è composto da tre membri; il C.d.A. indica il Presidente dell'Organismo. I membri sono stati inoltre ritenuti idonei a svolgere il tipo di attività richiesta attesa la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza dell'esercizio delle funzioni, competenza professionale e continuità di azione.

I membri dell'O.d.V. restano in carica per tre esercizi consecutivi; ad ogni scadenza il C.d.A. provvede al rinnovo delle cariche. I membri dell'Od.V. rimangono comunque in carica, in regime di proroga, sino alla loro sostituzione.

L'O.d.V. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ovvero in qualsiasi momento o qualora ne faccia richiesta anche uno solo dei componenti. Le modalità di funzionamento sono dettagliate nel Regolamento dell'OdV.

Nella sua attività l'OdV si raccorda:

- periodicamente con il vertice di SIN in aderenza al flusso informativo da e per l'Organismo;
- tempestivamente con il vertice di SIN per gli opportuni provvedimenti che quest'ultimo deve assumere in caso di violazioni accertate del Modello o a fronte di ogni notizia sui reati di cui l'OdV sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni da parte dei destinatari;
- costantemente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per quanto di reciproca competenza al fine di garantire una adeguata vigilanza sul funzionamento del Modello integrato con il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- almeno una volta l'anno con il Collegio Sindacale in ottemperanza a quanto stabilito dalla *Norma di comportamento del Collegio Sindacale 5.5. adottate del CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)*

Come già accennato, il CdA SIN nella seduta del 29 settembre 2015 ha inoltre affidato ad un proprio dirigente in servizio il ruolo di Responsabile del Piano di prevenzione della corruzione (RPC) ai sensi di quanto previsto dalla L. 190/2012 nonché di Responsabile della Trasparenza (RTR) ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, poi unificato in un unico ruolo come previsto dal dlgs. 97/2016: **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** (cfr. successivo par.4)

1.1. Organizzazione e Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di Controllo Interno è costituito da un sistema procedurale, di governance e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le attività ed i relativi controlli con l'obiettivo di assicurare:

- il rispetto delle strategie aziendali;
- l'efficacia ed efficienza dei processi;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la conformità delle operazioni con la legge, i piani, i regolamenti, le procedure aziendali interne ed i Protocolli etico organizzativi.

Il Sistema di Controllo Interno è periodicamente soggetto a monitoraggio ed adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto normativo di riferimento.

Il Sistema adottato da SIN si compone dei seguenti principali elementi:

- l'organizzazione aziendale formalizzata che definisce struttura, ruoli, responsabilità, poteri autorizzativi e dipendenze gerarchiche; l'organigramma aziendale è pubblicato sulla Intranet SIN e sul sito SIN sezione Amministrazione Trasparente;
- l'insieme delle procedure riferite ai diversi processi aziendali (le procedure vigenti sono pubblicate sulla Intranet SIN);
- i Protocolli etico organizzativi disegnati sulla realtà di SIN ed in ottemperanza alla norma 231 ed alla L. 190/2012;
- gli ordini di servizio ed i regolamenti interni, pubblicati sulla Intranet SIN, che disciplinano lo svolgimento delle attività interne ed assicurano la tracciabilità e documentabilità delle operazioni e dei controlli effettuati, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e di garanzia che ogni transazione o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- un sistema di gestione delle risorse finanziarie e dei pagamenti;
- un sistema di formazione ed informazione, volto alla sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali dei principi etici e delle regole comportamentali, delle procedure emanate e dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo integrato con Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- il Codice Etico, che racchiude i principi etici che devono essere osservati al fine di prevenire o ridurre i rischi di commissione di reato previsti dalla legge;
- un sistema disciplinare che interviene in caso di inosservanza delle disposizioni del Codice Etico, delle procedure operative e del Modello di organizzazione, gestione e controllo integrato con il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

- un sistema di trasmissione e gestione delle denunce in conformità alla L. 179/17
- un sistema di gestione dei processi certificato ISO9001, ISO27001 e ISO45001.

Una specifica funzione aziendale incaricata tramite disposizione organizzativa supporta l'OdV e il RPCT nei compiti di presidio dell'adeguatezza e dell'affidabilità del Sistema di Controllo Interno dell'azienda.

1.2. Processo di analisi dei rischi

SIN, al fine di dotarsi di un efficiente ed efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo e di prevenzione della corruzione, ha effettuato una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi dirette alla costruzione e al periodico aggiornamento di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme con le disposizioni del Decreto e le Linee guida emanate da Confindustria¹⁰, nonché con quanto previsto dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Di seguito si descrive l'approccio metodologico utilizzato per individuare le aree a rischio e definire il sistema dei presidi e dei controlli finalizzato alla prevenzione dei reati.

Il processo di analisi si è articolato secondo i seguenti step operativi:

1. mappatura dei processi sensibili;
2. definizione e analisi dei rischi potenziali per singolo processo;
3. analisi, valutazione e adeguamento del sistema di controllo preventivo (c.d. protocolli).

1. *Mappatura dei processi e valutazione del livello di presidio*

È stata effettuata un'analisi della realtà aziendale (As is) al fine di censire le aree interessate alle potenziali casistiche di reato ed individuare i soggetti interessati all'attività di controllo e monitoraggio.

Sulla base della documentazione aziendale disponibile (organigramma o disposizioni organizzative equivalenti, procedure, comunicazioni interne e disposizioni di servizio, sistema di deleghe e procure, bilancio annuale), nonché della conoscenza della realtà aziendale, è stata definita la mappa dei processi, delle strutture, delle responsabilità e delle procedure vigenti, nella quale sono elencati i processi individuati, l'attribuzione alle diverse strutture e sottostrutture organizzative, le procedure/istruzioni/regolamenti /policy che li descrivono, con l'indicazione di eventuali punti di attenzione e di eventuali esigenze di aggiornamento.

È stata poi predisposta una matrice di dettaglio per la valutazione del livello di presidio dei processi e per la successiva analisi del rischio. In tale matrice i processi maggiormente articolati e complessi sono stati analizzati segmentandoli in fasi/attività elementari.

Il livello di presidio di un processo (e, all'interno di un processo, delle singole fasi/attività) viene valutato in funzione delle seguenti caratteristiche:

- procedure complete e formalizzate;
- presenza adeguati controlli e tracciabilità;

¹⁰ Ivi incluso il documento Confindustria La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19 Prime indicazioni operative Giugno 2020

- responsabilità definite;
- esistenza deleghe e procure;
- segregazione delle funzioni.

2. Individuazione dei reati applicabili in SIN

È stata effettuata una analisi dei reati previsti nel D.lgs. 231/01 e dei reati previsti dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione ex L. 190/2012) e sono stati selezionati i soli reati le cui fattispecie sono concretamente applicabili alle attività svolte da SIN.

In particolare sono stati esclusi i reati che, dopo una analisi preventiva, sono considerati non applicabili ovvero il cui rischio è stato considerato pressochè nullo in SIN in quanto la Società non svolge attività compatibili con la condotta materiale tipica del reato in esame ovvero non potrebbe avere interesse o trarre vantaggio dalla commissione dello stesso (ad eccezione dei reati PNA). Per ciascun reato escluso sono state comunque esplicitate le motivazioni dell'esclusione.

Per ciascun reato incluso sono descritte le fattispecie rilevanti che possono concretamente verificarsi in SIN, formulando casi esemplificative di condotte possibili.

Tale attività è stata poi rivista e definitivamente consolidata in funzione dei risultati dell'analisi di rischio sui singoli processi.

Nella Parte Speciale del presente documento sono riportate le fattispecie di reato applicabili in SIN e le condotte esemplificative per la commissione di tali reati.

3. Definizione e analisi dei rischi i per singolo processo

Vengono analizzati i singoli processi e, per i processi maggiormente complessi ed articolati, le singole fasi/attività, e, per ciascuna di esse e per ciascuno dei reati applicabili, viene valutato il livello di rischio.

Per la valutazione del livello di **rischio** conformemente agli standard diffusamente riconosciuti, si tiene conto dei due fattori probabilità e impatto.

Relativamente alla **probabilità** del rischio di commissione dei reati, essa è stimata sulla base della possibile frequenza di accadimento nel contesto SIN in relazione ai singoli processi, fasi o sotto-fasi oggetto di analisi.

Relativamente all'**impatto** esso è valutato sulla base del possibile danno per SIN derivante dalla commissione del reato.

La stima dell'intensità del danno è stata effettuata considerando sia il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive edittalmente previste a carico dell'ente dalla norma, sia degli altri effetti dannosi sull'operatività aziendale derivanti dalla commissione del reato.

Tali altri effetti dannosi sono riferiti a molteplici fattori quali ad esempio:

- il possibile blocco o rallentamento dell'operatività aziendale,
- aggravii di tipo economico derivanti da perdite di contratti, applicazioni di sanzioni o penali, riduzione di efficienza nello svolgimento delle attività aziendali ecc.;

- danni reputazionali con impatto sull'organizzazione interna (perdita di personale) o sul proprio posizionamento sul mercato (capacità di acquisizione di nuove commesse, capacità di acquisizione di nuove linee di finanziamento o di mantenimento di quelle esistenti, deterioramento relazioni con clienti o fornitori esistenti etc.).

Tale metodologia di analisi è applicata sia nel caso dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e norme correlate sia nel caso di infrazioni a quanto definito dalla Legge 190/2012 e s.m.i., ovviamente fatto salvo l'impatto delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste espressamente per la sola 231.

Nella valutazione del rischio nell'ambito di un processo, ovvero di specifiche fasi/attività di un processo, si tiene conto non solo delle fattispecie di condotta che concretamente possono realizzarsi nell'ambito dello specifico processo/fase/attività, nel senso che hanno come soggetto attivo del reato il personale addetto a quello specifico processo/fase/attività, ma anche i casi in cui pur realizzandosi il reato primariamente in altri processi/fasi/attività, il processo/fase/attività oggetto di valutazione sia comunque coinvolto nella realizzazione dell'illecito, perché i soggetti ivi addetti possono concorrere ex art. 110 c.p. nel reato, ovvero perché il reato, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, può realizzarsi attraverso decisivi comportamenti negligenti e/o omissivi, anche colposi, da parte degli addetti al processo/fase/attività in questione. Tale criterio è stato adottato al fine di individuare i processi/fasi/attività che, comunque coinvolti nella realizzazione dell'illecito, anche a prescindere dalla responsabilità penale ascrivibile ai soggetti ivi addetti, necessitano l'adozione di specifici protocolli preventivi.

Si precisa che il livello di rischio è comunque un valore "relativo" ossia ha l'obiettivo primario di evidenziare quali tra i processi aziendali, ovvero quali tra le fasi/sottofasi di un processo, siano a rischio maggiore rispetto ad altri.

L'analisi dei rischi è riepilogata in una **Matrice dei Rischi di reato** (cfr. **Allegato**), strumento operativo di censimento, monitoraggio e controllo dei rischi aziendali in tema D.lgs. 231/01 e dei reati individuati dalla Legge Anticorruzione e dal PNA.

4. Analisi, valutazione e adeguamento del sistema di controllo preventivo

Sulla base della analisi dei rischi e della valutazione del livello di presidio dei processi sono state analizzate le procedure ed i controlli in essere al fine di valutare l'adeguatezza dei protocolli esistenti e la eventuale necessità di integrazione o modifica, ossia la loro attitudine a prevenire comportamenti illeciti (o comunque a ridurre il rischio ad un livello accettabile) e ad evidenziarne l'eventuale commissione.

Sono stati, quindi, identificati i protocolli necessari per ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reato identificato.

In particolare, per ciascuna area sensibile/processo sono stati valutati i seguenti elementi:

1. i rischi di commissione di reato associati;
2. il sistema dei presidi e controlli (protocolli) esistenti;
3. gli eventuali ulteriori presidi e protocolli ritenuti utili per il rafforzamento dei controlli.

A fronte di tale analisi e dei protocolli individuati è stata poi effettuata una valutazione (gap analysis) dello scostamento tra la situazione in essere dei presidi e dei protocolli e di quella ritenuta ottimale per

assicurare un adeguato livello di presidio e quindi per il mantenimento del rischio ad un livello “accettabile”, e sono state individuate le azioni necessarie per porre in essere tali presidi e protocolli, i responsabili della loro attuazione nonché i termini previsti per la loro chiusura.

L’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigilano, per quanto di competenza, sulla corretta attuazione delle eventuali azioni individuate in fase di gap-analysis.

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, sono inserite nel Modello 231 integrato con il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ed adottate dal CdA.

Al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure di prevenzione, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune. Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

L’elenco dei **Protocolli etico organizzativi** è riportato in **Appendice**.

1.3. Formazione ed informazione

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello e Piano per la prevenzione corruzione e trasparenza, e specificatamente dei principi e dei Protocolli in tema di prevenzione della corruzione, da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con SIN, è condizione necessaria per assicurare l’efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il personale, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello. È pertanto prevista la divulgazione delle regole di condotta del Modello e Piano per la prevenzione corruzione e trasparenza, del Codice Etico e dei Protocolli etico organizzativi attraverso la pubblicazione sulla Intranet SIN ed una specifica attività di formazione.

SIN provvede alla formazione ed al costante aggiornamento di dipendenti, distaccati e collaboratori sui contenuti del Modello e Piano per la prevenzione corruzione e trasparenza, nonché alla divulgazione presso i clienti, i fornitori, i partner e i consulenti delle regole di condotta ivi contenute.

La Funzione Comunicazione effettua un monitoraggio delle notizie rilevanti pubblicate sul sito ANAC o su altri siti o testate giornalistiche e cura la pubblicazione in rassegna stampa delle notizie rilevanti in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza e di responsabilità amministrativa degli enti.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello e Piano per la prevenzione corruzione e trasparenza è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all’Organismo di Vigilanza e al RPCT che svolgono altresì un controllo – per quanto di competenza - circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un’appropriata diffusione, di un’adeguata

cultura dei controlli interni, dell'organizzazione aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni Aziendali.

La formazione ha l'obiettivo di diffondere tra il personale la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, nonché richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Piano di prevenzione corruzione e trasparenza. I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello e Piano di prevenzione corruzione e trasparenza; pertanto in caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

Infine, l'adozione del Modello, del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e del Codice Etico, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'approvazione da parte del CdA.

3. PARTE SPECIALE

3.1. Fattispecie di reato

La Parte Speciale si riferisce ai reati potenzialmente realizzabili all'interno della SIN¹¹ di cui di seguito si descrivono brevemente, per una completa informativa, le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 e norme correlate, integrate con i reati indicati dal PNA.

I reati di cui al D.lgs. 231/2001 sono identificati indicando **(231)** accanto al titolo del reato.

Si rammenta che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'accezione ampia di corruzione¹²

Sono esclusi i reati che, dopo una analisi preventiva, sono considerati non applicabili ovvero il cui rischio è stato considerato nullo in SIN in quanto la Società non svolge attività compatibili con la condotta materiale tipica del reato in esame ovvero non potrebbe avere interesse o trarre vantaggio dalla commissione dello stesso (ad eccezione dei reati PNA).

La corrispondenza tra i reati potenzialmente realizzabili ed i processi di SIN sensibili a tali reati è riportata nella **Matrice dei Rischi in Allegato**

¹¹ Sono non trattati reati non applicabili in SIN per la natura dell'attività svolta, quali, ad esempio quelli di cui all' Art. 25-quaterdecies ((Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)., introdotti dalla LEGGE 3 maggio 2019, n. 39 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. (19G00046) (GU n.113 del 16-5-2019)

¹² PNA2019 pag. 112

3.1.1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01 e L. 190/2012)

Premessa

Come è noto l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del D.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge 190 del 2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il Decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati ed all'istigazione alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La Legge n. 190 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Per ciò che riguarda specificatamente i reati inerenti la **Corruzione**, va evidenziato che tale tipologia di reato è plurisoggettivo, o reato a concorso necessario, in quanto ne rispondono sia il corruttore che il corrotto. Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, che si fa corrompere ed il privato che lo corrompe non commettono reati diversi ma risultano essere compartecipi del medesimo reato, quest'ultimo configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti.

Elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale

Il bene giuridico tutelato è da rinvenire ***nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici***, ed in particolare, che gli atti di ufficio non siano oggetto di

mercimonio o di compravendita privata. Si richiama al riguardo il disposto del D.lgs. 173/98 laddove all'art. 15 definisce i servizi del SIAN quali *"servizi di interesse pubblico"*.

Va inoltre citato in questo ambito anche il *"conflitto di interessi"* trattato anche dalla Legge Anticorruzione e dal *"Codice dei dipendenti della Pubblica Amministrazione"*¹³. Il conflitto di interessi va analizzato in funzione della fattispecie concreta di attività svolta ma in generale riguarda sia di interessi personali che quelli del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, e comunque da valutare in funzione delle responsabilità assegnate e delle attività effettivamente svolte, le potenziali situazioni di conflitto di interess¹⁴e possono essere:

- a) titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività SIN;
- b) partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del SIN;
- c) prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del SIN;
- d) adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività SIN, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
- e) partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, conviventi o affini, ovvero sussistenza di situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) relativamente a parenti, conviventi o affini.

Peculato (art. 314 c.p.) (231¹⁵)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, anche quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Ad esempio tale forma di reato si potrebbe configurare nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio faccia uso di carta di credito aziendale concessa per le attività di ufficio per ragioni private.

Il reato in esame potrebbe verificarsi laddove un soggetto esponente aziendale, in qualità di incaricato di pubblico servizio, si appropri di danaro o di altra cosa mobile altrui in ragione del suo ufficio, o in ogni caso in cui, pur restituendo la cosa, ne faccia comunque un uso momentaneo *uti dominus* (peculato d'uso).

Ai fini della 190/2012, non è necessario che il reato in esame sia compiuto nell'interesse dell'Ente, ben potendo sussistere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei casi in cui un esponente utilizzi il cellulare di servizio o l'auto di servizio o altri beni aziendali (fuori dai casi di consentito uso promiscuo), o la carta di

¹³ D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

¹⁴ PNA 2019 Par. 1.4.1 e 1.4.2; Delibera ANAC 494 del 5 giugno 2019

¹⁵ Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

credito aziendale per scopi privati e che non siano in alcun modo riconducibili a quelli della Società, ovvero si faccia rimborsare spese proprie a carico della Società senza averne titolo, ovvero si appropri di denaro contante avendo gestione della cassa.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (231¹⁶)

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il reato in esame potrebbe verificarsi con condotte analoghe a quelle esposte per il Peculato (art. 314) ma giovandosi dell'errore altrui.

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) (231)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società, dopo aver ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico sovvenzioni o finanziamenti finalizzati ad attività di pubblico interesse, ne faccia un utilizzo diverso da quello per il quale gli stessi erano stati erogati, distraendoli perciò da attività che rilevino come di pubblico interesse. Al pari gli esponenti aziendali potrebbero concorrere nel reato commesso da soggetto terzo, in virtù dell'attività di governo, controllo e verifica demandate alla Società.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) (231)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, tale reato si perfeziona quando chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,

¹⁶ Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-*bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato in esame potrebbe in concreto verificarsi laddove la Società riceva contributi o finanziamenti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, sulla base e in virtù dell'utilizzo o della presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere quali, a titolo esemplificativo, il possesso di determinati requisiti previsti da un bando, ovvero l'attribuzione di determinate qualità ai propri prodotti o servizi.

Specifiche pene sono previste se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

Concussione (art. 317 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità non dovutegli. Fermo restando quanto previsto dal PNA, questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un soggetto apicale o un eterodiretto, nello svolgimento di un pubblico servizio, costringa taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. Tale reato, rilevante anche ai sensi della L. 190/12, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio invece richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231).

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale condotta potrebbe essere posta in essere nell'ambito delle attività di collaudo, così come nelle attività di acquisti di beni e servizi, nel pagamento di fatture ai fornitori, nella selezione del personale, ma anche nella valutazione del medesimo ai fini di carriera, come anche negli incarichi connessi alla manutenzione della sede.

Destinatario della condotta di reato potrebbe essere altresì un soggetto che rivesta contestualmente la qualifica di competitor dell'Ente e di fornitore del medesimo, e in tale ottica, sempre a titolo esemplificativo, tale soggetto potrebbe essere costretto a non concorrere contro l'Ente per l'affidamento di servizi da parte di terzi, pena la perdita degli incarichi quale fornitore di SIN.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (231)

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 320 c.p., per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa

Va rilevato che la riforma introdotta dalla L. 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, consentendo la repressione del fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto.

Ai sensi dell'art. 319-bis del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo

Ai sensi di quanto previsto all'art. 321 del c.p. compie reato anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Il reato in esame si realizza nell'ipotesi di ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità per un atto per l'esercizio delle proprie funzioni. In tale ambito si è mappata la possibile commissione del reato in parola nella qualità di corruttore stante l'estensione prevista dall'articolo 321 c.p., ovvero nell'ipotesi di concorso con pubblico ufficiale corrotto, poiché la forma di manifestazione quale incaricato di pubblico servizio corrotto viene mappata in corrispondenza dell'articolo 320 c.p.

Tale reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/12, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio, invece, richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo della corruzione potrebbe essere corrisposto sia mediante denaro (a tal fine rilevando la gestione delle risorse finanziarie da parte della Società), sia mediante altre utilità, quale il coinvolgimento in determinati progetti e/o commesse, contratti di fornitura di beni o servizi, assunzione di personale o consulenti di gradimento del soggetto terzo corrotto.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, e l'incarico di pubblico servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 320 c.p., riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale, ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio, potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 319-*bis* (231) del c.p. tale reato risulta aggravato laddove abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

Ai sensi dell'art. 319-*ter* (231) del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo

Ai sensi di quanto previsto all'art. 321 (231) del c.p. compie reato anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Il reato in esame si realizza nell'ipotesi di ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. In tale ambito si è mappata la possibile commissione del reato in parola nella qualità di corruttore stante l'estensione prevista dall'articolo 321 c.p., ovvero nell'ipotesi di concorso con pubblico ufficiale corrotto, poiché la forma di manifestazione quale incaricato di pubblico servizio corrotto viene mappata in corrispondenza dell'articolo 320 c.p.

Tale reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/12, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio, invece, richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo della corruzione potrebbe essere corrisposto sia mediante denaro (a tal fine rilevando la gestione delle risorse finanziarie da parte della Società), sia mediante altre utilità, quale il coinvolgimento in determinati progetti e/o commesse, contratti di fornitura di beni o servizi, assunzione di personale o consulenti di gradimento del soggetto terzo corrotto.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato in esame potrebbe realizzarsi in concreto, a titolo esemplificativo, laddove un soggetto apicale o eterodiretto ponesse in essere condotte corruttive finalizzate a favorire sé, la Società, o a danneggiare o favorire un terzo, in un processo civile, penale o amministrativo. Le richiamate condotte, di cui all'articolo 319 c.p., sono applicabili anche al corruttore per effetto dell'articolo 321 c.p.

Tale reato, rilevante anche ai sensi della L. 190/12, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio, invece, richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo della corruzione potrebbe essere corrisposto sia mediante denaro (a tal fine rilevando la gestione delle risorse finanziarie da parte della Società), sia mediante altre utilità, quale il coinvolgimento in determinati progetti e/o commesse, contratti di fornitura di beni o servizi, assunzione di personale o consulenti di gradimento del soggetto terzo corrotto.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) (231)

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un soggetto apicale o un eterodiretto, nello svolgimento di un pubblico servizio, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Stante la previsione del secondo comma, è stata prevista anche l'ipotesi in cui il soggetto apicale, anziché ricevere al dazione o la promessa di utilità, la formuli ad un terzo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Tale reato, rilevante anche ai sensi della L. 190/12, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio invece richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231).

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale condotta potrebbe essere posta in essere nell'ambito delle attività di verifica e collaudo, così come nelle attività di acquisti di beni e servizi, nel pagamento di fatture ai fornitori, nella selezione del personale, ma anche nella valutazione del medesimo ai fini di carriera, come anche negli incarichi connessi alla manutenzione della sede.

Destinatario della condotta di reato potrebbe essere altresì un soggetto che rivesta contestualmente la qualifica di competitor dell'Ente e di fornitore del medesimo, e in tale ottica, sempre a titolo esemplificativo, tale soggetto potrebbe essere indotto a non concorrere contro l'Ente per l'affidamento di servizi da parte di terzi, pena la perdita degli incarichi quale fornitore di SIN.

Specifiche pene sono previste se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) (231)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Il reato in esame potrebbe verificarsi nei casi già descritti dagli articolo 318 e 319 c.p. laddove posti in essere da soggetti apicali di SIN, nella loro funzione di incaricati di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (231)

Commette tale reato chiunque offra o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Commette altresì tale reato se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Commette tale reato anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) (231)

Tali reati prevedono l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La norma in esame prevede l'applicabilità dell'elenco dei reati ivi previsti (a cui si manda per la descrizione esemplificativa delle modalità di realizzazione della condotta) anche ai casi dei soggetti citati.

Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)(231¹⁷)

Tale fattispecie di reato si configura laddove, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione *di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità*¹⁸, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto

Il reato in esame potrebbe configurarsi laddove un esponente della Società, in qualità di incaricato di pubblico servizio procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o rechi ad altri un danno ingiusto, nei casi in cui violi una disposizione di legge o nei casi in cui avrebbe dovuto astenersi.

Tale reato, rilevante esclusivamente ai fini della L. 190/12, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio invece richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale condotta potrebbe essere posta in essere nell'ambito di diverse attività, dalle attività di collaudo, con riferimento alla quale può ipotizzarsi un abuso commesso dal collaudatore legato da rapporti con il fornitore, alla gestione acquisti o alla selezione del personale, in ogni circostanza in cui un soggetto abbia un interesse ad ottenere un vantaggio patrimoniale o a far conseguire un altrui danno, e nel farlo contravvenga a disposizioni di legge, o ometta di astenersi.

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.

Il reato in esame potrebbe essere posto in essere laddove, a titolo esemplificativo, un soggetto aziendale (anche nell'interesse o a vantaggio esclusivo proprio, trattandosi di reato rilevante ai soli fini della L. 190) impiegasse invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca in ragione dell'ufficio e che debbano rimanere segrete. In tal senso si ritiene che i soggetti maggiormente esposti possano essere quelli coinvolti nella realizzazione dei progetti in erogazione dei servizi, ovvero nel collaudo.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)

¹⁷ Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

¹⁸ Modifica introdotta dall'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

Tale fattispecie di reato si configura laddove il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, anche se tale agevolazione avviene per colpa (negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, ecc.).

Si configura altresì laddove il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto, patrimoniale o non, o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete.

Il reato si consuma quindi nel rivelare o agevolare la conoscenza di notizie, utilizzare le notizie per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, utilizzare le notizie al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto. L'agevolazione può essere colposa, ad esempio lasciando incustodito un documento che contiene notizie non divulgabili.

Per la consumazione del reato, non è necessario che dal fatto sia derivato un danno all'Amministrazione. Il dolo richiede comunque la consapevolezza che la notizia costituisce un segreto d'ufficio.

Tale fattispecie di reato è contemplata, ad esempio, dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nuovo Codice degli Appalti, laddove all'art. 53 c.4 prevede che l'inosservanza del divieto di divulgazione comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio l'applicazione di tale reato.

Il reato in esame potrebbe essere posto in essere laddove un soggetto aziendale (anche nell'interesse o a vantaggio esclusivo proprio, trattandosi di reato rilevante ai soli fini della L. 190/12) in violazione di doveri inerenti le sue funzioni o il servizio riveli notizie o agevoli in qualche modo la diffusione di notizie che debbono rimanere segrete o faccia utilizzo di notizie che devono rimanere segrete allo scopo di trarne profitto (a titolo esemplificativo, nel processo acquisti o nel caso di rivelazione di notizie riguardanti la predisposizione o l'esito di bandi e gare).

Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, ovvero colui che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

Il reato in esame può verificarsi laddove un soggetto aziendale incaricato di pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto richiestogli per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità. In concreto può porsi il caso, a titolo esemplificativo, di attività richieste al personale di SIN per l'utilizzo del SIAN in occasione di epidemie animali, ovvero il caso di disposizioni impartite dalla pubblica autorità, anche con riferimento alla gestione della sede, per ragioni di sicurezza pubblica e/o ordine pubblico.

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

Compie tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Tale reato può essere posto in essere da personale SIN che, anche ove egli stesso non sia specificamente addetto ad attività che comportino servizio pubblico, concorrendo con gli addetti al servizio pubblico interrompa o sospenda detto servizio o il lavoro nei suoi uffici, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Il caso specifico può porsi nel caso di condotte dei lavoratori ovvero, a titolo esemplificativo, nel caso di rifiuto ingiustificato da parte della Società di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali inerenti servizio pubblico svolto dalla medesima.

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)

Viene punito chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa.

Le pene sono diverse se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia ovvero se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un esponente aziendale fosse incaricato della custodia di beni sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale o da parte dell'autorità amministrativa e ponga in essere le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione o deterioramento.

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)

Viene punito chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un esponente aziendale fosse incaricato della custodia di beni sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale o da parte dell'autorità amministrativa e per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) (231)

Commette tale reato chiunque che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Scopo della norma è quello di contrastare, con una forma di tutela anticipata, le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o altro

vantaggio patrimoniale. Il delitto richiede lo sfruttamento di **relazioni esistenti** con un pubblico funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico funzionario medesimo.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, laddove soggetti aziendali che abbiano relazioni con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio (a titolo esemplificativo in ragione del loro ruolo di amministratori, ovvero di addetti allo sviluppo commerciale, ovvero di addetti alla prestazione di servizi tali da comportare un costante contatto con pubblici ufficiali e pertanto la creazione di un rapporto conseguente) indebitamente si facciano dare o promettere, per sé per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo. Il reato può verificarsi altresì laddove siano invece gli esponenti aziendali a, indebitamente, corrispondere o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale agli stessi fini.

Nozione del pubblico ufficiale (art. 357. c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Secondo giurisprudenza, è pubblico ufficiale il pubblico dipendente o privato che, nell'ambito dei poteri di diritto pubblico, può e deve formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, anche senza investiture formali, ovvero eserciti poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati distintamente.

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio di una pubblica funzione. Rientra nella nozione di pubblico ufficiale colui che contribuisca in modo univoco e determinante alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico, dando un impulso determinante all'iter deliberativo dell'organo stesso.

La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta a molti soggetti, tra cui ricordiamo: testimone, membri di commissione preparatoria dei documenti di appalto pubblico, membri di commissione giudicatrici o aggiudicatrice di appalto pubblico, membri di commissione preparatoria o giudicatrice di concorso pubblico, membri di commissione di collaudo di appalto pubblico, Direttore lavori di un appalto pubblico, il Responsabile Unico del Procedimento nominato ai sensi del Codice degli Appalti per curare lo svolgimento di ogni procedura di affidamento sino alla sottoscrizione del contratto, nonché per seguire tutte le fasi di realizzazione dell'appalto.

In particolare, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è responsabile **civilmente** per i danni derivanti all'amministrazione in caso di violazione degli obblighi impostigli dal Codice degli Appalti, così come nell'ipotesi in cui egli non abbia svolto con la dovuta diligenza i compiti assegnatigli. Alla responsabilità civile potrà aggiungersi, al ricorrere dei presupposti, anche la responsabilità penale per i reati contro la pubblica Amministrazione. In particolare la **responsabilità penale** è ravvisabile ad esempio in caso di

inosservanza di quanto previsto dall'art. 53 c.4 del Codice degli appalti ("Accesso agli atti e divieto di divulgazione") con conseguente applicazione dell'art. 326 del Codice Penale (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*), ad esempio nel caso di divulgazione di notizie concernenti i partecipanti ad una gara.

Il RUP, secondo il Codice degli Appalti, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano attribuiti a soggetti o organi diversi. Al RUP compete un insieme variegato e articolato di funzioni e compiti di carattere amministrativo-operativo, riguardanti le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nei casi in cui si commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (art. 355 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture), ossia adottati raggiri volti a ingannare la controparte ovvero modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte. Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Affinchè si commetta il reato è necessaria sia presente la malafede contrattuale, ossia la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. E' richiesto anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.

Il reato in esame potrebbe verificarsi ad esempio in caso di consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto.

Del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente

Truffa (art. 640 c. 2, n. 1 c.p.) (231)

Il reato riguarda la condotta di colui che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è maggiore se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare a terzi ovvero un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato in esame potrebbe in concreto verificarsi nelle ipotesi in cui la Società, mediante artifici o raggiri, inducendo lo Stato in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico al fine, in ogni caso, di ottenere da questa circostanza un vantaggio.

A titolo esemplificativo gli apicali potrebbero porre in essere il reato in esame mediante operazioni con parti correlate e soprattutto con riferimento alle attività oggetto di "rimborso" da parte dell'ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (231)

La pena è aggravata e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 (Truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Il reato in esame potrebbe verificarsi in concreto nelle ipotesi in cui la Società ponga in essere artifici o raggiri a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, al fine di ottenere dagli stessi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

A titolo esemplificativo gli apicali potrebbero porre in essere il reato in esame mediante operazioni con parti correlate e soprattutto con riferimento alle attività oggetto di "rimborso" da parte dell'ente pubblico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Tale fattispecie di reato potrebbe verificarsi laddove un esponente aziendale, in proprio o mediante concorso con soggetti terzi, eventualmente aventi relazioni con la Società in ragione delle quali possa la Società trarne un vantaggio, alterino o comunque intervengano su un sistema informatico o telematico al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Al riguardo, la Società potrebbe anche rivestire la qualità di operatore del sistema, tale da comportare l'aggravante prevista dalla norma in esame.

FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (art. 2 LEGGE 23 dicembre 1986, n. 898)¹⁹ (231)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), commette tale fattispecie di reato chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria

3.1.2. Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/01)

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2621-bis c.c.) (231)

¹⁹ LEGGE 23 dicembre 1986, n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, sono puniti con la reclusione gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è ridotta se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui amministratori, apicali, o sindaci, ovvero il preposto al bilancio, espongano nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) (231)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli amministratori impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o agli altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) (231)

Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) (231)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il delitto in esame potrebbe configurarsi in caso di ripartizione di utili o conti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) (231)

Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) (231)

La fattispecie si perfeziona con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) (231)

Sono puniti gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, altresì attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) (231)

Sono puniti, a querela della persona offesa, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il delitto in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui la società fosse posta in liquidazione, ovvero mediante concorso in caso di altra Società posta in liquidazione, laddove fossero poste in essere operazioni che cagionino danno ai creditori, mediante ripartizione di beni sociali tra i soci prima di avere estinto più obbligazioni verso i creditori o di avere accantonato le somme necessarie a soddisfarli.

Corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) (231)

Il reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi

un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato si realizza anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

I soggetti che possono commettere il reato sono pertanto anche coloro che *“nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori”*.

Il reato è profilabile anche per interposta persona e senza che necessariamente sia cagionato nocumento alla società.

Il reato in esame potrebbe compiersi sia laddove i soggetti sopra elencati della Società ricevano, nello svolgimento di un'attività privatistica, denaro o altra utilità, sia laddove i medesimi soggetti offrano denaro o altra utilità ai soggetti sopra elencati di società private. In concreto, tale reato potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, nei rapporti con fornitori, ovvero nei rapporti con le Società private socie di SIN.

Soggiace alla pena sia chi offre o promette denaro o altra utilità o coloro, tra i soggetti sopra elencati, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità,

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) (231)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Costituiscono esempi del suddetto reato favorire un collaboratore in progressioni economiche e di carriera dietro compenso economico o l'assunzione di persone segnalate da fornitori o da terzi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) (231)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli amministratori, ovvero i soggetti apicali della Società ovvero gli addetti agli organi di controllo, pongano in essere condotte di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza, a titolo esemplificativo al fine di evitare alla Società sanzioni o altre conseguenze pregiudizievoli.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) (231)

È punito chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli amministratori determinino fraudolentemente la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare un profitto per la Società o comunque assumendo una deliberazione che vada a vantaggio della società, per esempio al fine di garantire la continuità aziendale.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c) (231)

È punito chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Il reato in esame potrebbe, a titolo esemplificativo, realizzarsi nella Società laddove venissero comunicate al pubblico notizie false o poste in essere operazioni simulate o altri artifici, con riferimento alle Società partecipanti, ove non quotate; ovvero laddove venissero comunicate al pubblico notizie poi risultanti infondate, con riferimento a Società non quotate coinvolte nelle attività di SIN. Le notizie devono essere idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei relativi strumenti finanziari non quotati.

3.1.3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/01)

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) (231)

Tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (D.lgs. 82/2005 e succ. modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di fraudolento inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Tale reato può realizzarsi nel caso in cui venga commessa, su un documento informatico avente efficacia probatoria, una delle falsità previste dal Capo III (Falsità in atti) del Titolo VII, Libro II, del Codice (Delitti contro la Fede Pubblica): Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.); falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); Falsità in scrittura privata (art.

485 c.p.); Uso di atto falso (art. 489 c.p.); Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Reati contro le disposizioni in tema di sicurezza nazionale cibernetica (L. 18 novembre 2019, n. 133) ²⁰ (231)

La fattispecie di reato si applica²¹ a chiunque ostacoli o condizioni l'espletamento di taluni procedimenti di attività ispettive e di vigilanza, ovvero fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero ai fini delle disposizioni in materia di in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) (231)

Tale reato si perfeziona quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un partner commerciale (ad esempio, appaltatore o subappaltatore) o un consulente. Ancora, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si considera integrato nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto in parola può realizzarsi nel caso in cui un soggetto apicale della Società, ovvero un eterodiretto, anche in concorso con terzi, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga senza titolo. Tale delitto, in particolare, può verificarsi anche nel caso di accesso abusivo a banche dati, ovvero di accesso abusivo da parte di dipendenti provenienti da ex aziende concorrenti ai database di queste ultime, in forza di credenziali di accesso ancora in loro possesso, ovvero in caso di accesso abusivo a sistemi informativi di stazioni appaltanti.

²⁰ DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ((e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)). (19G00111) (GU n.222 del 21-9-2019) Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2019

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272).

²¹ Valutato alla data non applicabile in SIN, tenuto conto di quanto previsto dal DPCM 131 del 30 luglio 2020 - Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, pubblicato in G.U. del 21/10/2020

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si perfeziona tanto nel caso in cui il soggetto che sia legittimamente in possesso dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi, quanto nel caso in cui un soggetto faccia illecitamente uso di questi dispositivi.

L'art. 615 - quater, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società, oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannatorio il codice di accesso.

Il reato in parola potrebbe realizzarsi laddove gli apicali ovvero gli eterodiretti forniscano a terzi non autorizzati credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da SIN, ovvero consentano a terzi di continuare ad utilizzare le predette credenziali pur non avendone più titolo, al fine di procurarsi un profitto eventualmente derivante dalla relazione con i terzi.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del detto sistema, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Questo delitto si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto inserisca un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico, nel sistema stesso o qualora produca o utilizzi delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o ancora al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento dei sistemi o dei dati. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente di una società introduca un virus nel sistema informatico di un concorrente o di un fornitore, in modo da danneggiarlo od interromperne il funzionamento.

La fattispecie in parola potrebbe realizzarsi laddove, per interessi connessi allo svolgimento dell'attività, dipendenti della Società producano, si procurino, diffondano apparecchiature, dispositivi, o programmi

informatici (ad esempio i cosiddetti virus), allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, o i dati in esso contenuti, di un terzo (per esempio concorrente o stazione appaltante).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) (231)

Tale fattispecie di reato è integrata qualora taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si perfeziona, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Il reato in parola potrebbe realizzarsi nel caso in cui apicali, ovvero soggetti eterodiretti intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero ne rilevino il contenuto, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale processo potrebbe realizzarsi, in concreto, anche in caso di illecito controllo delle comunicazioni dei dipendenti.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) (231)

Questo reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita poiché rende probabile la commissione del reato di intercettazione.

La fattispecie di reato in questione si considera integrata, con vantaggio dell'ente, nel caso in cui, ad esempio, un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato, si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato in parola potrebbe realizzarsi laddove gli apicali o gli eterodiretti installino apparecchiature atte ad intercettare. Tale reato potrebbe in concreto realizzarsi anche nel caso di installazione di apparecchiature atte a intercettare le comunicazioni telematiche o informatiche dei dipendenti.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) (231)

Tale fattispecie di reato si perfeziona quando taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La sanzione è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Costituisce danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ai sensi dell'art. 635-bis c.p., ad esempio, la condotta di chi proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare di questi dati. Il fatto del danneggiamento potrebbe essere commesso in vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento da parte del fornitore.

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura quando taluno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello contemplato dall'articolo 635-bis c.p. poiché in questo caso il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si perfezioni è sufficiente che l'autore tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione dei dati.

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) (231)

Questo reato si perfeziona quando taluno, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o

telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis* c.p.

Costituisce ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ad esempio, il danneggiamento o cancellazione di dati o programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, rendendo in tutto o in parte inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) (231)

Questa fattispecie criminosa si configura quando il fatto descritto dall'art. 635-*quater* c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La sanzione è significativamente aggravata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile, nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (noto come attentato al sistema), diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento della pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema. Ne consegue che il danneggiamento di un sistema informatico di proprietà di un ente pubblico, non utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, non sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 635-*quinquies* c.p., ma, piuttosto, ai sensi dell'art. 634-*quater* c.p., considerandosi il sistema informatico di proprietà pubblica alla stregua di qualsiasi altro sistema informatico.

Costituisce fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, ad esempio, la condotta del dipendente addetto al sistema informatico di un cliente (sistema che deve perseguire uno scopo di pubblica utilità) che, in sede di esecuzione di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione o con persone incaricate di pubblico servizio, danneggi una parte del sistema medesimo al fine di occultare un inadempimento contrattuale della società dalla quale dipende.

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità, rendendo in tutto o in parte inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita. Tali condotte sarebbero aggravate laddove realizzate su sistemi informatici sui quali la Società o gli addetti della Società rivestano la qualifica di "operatori di sistema".

3.1.4. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/01)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*”. La condotta deve essere colposa, ossia determinata dalla inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene sul luogo di lavoro.

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

Il delitto in esame potrebbe realizzarsi in caso di decesso di un lavoratore in conseguenza di una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A titolo esemplificativo, potrebbe realizzarsi anche in conseguenza dell'inidoneità delle misure di prevenzione adottate, dei dispositivi di protezione individuale acquistati, dell'inidoneità o assenza di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, ecc.

Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.) (231)

La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi, nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di vita per un tempo superiore al termine fissato dalla legge;
- una lesione personale consistente nell'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si hanno, invece, lesioni colpose gravissime quando dalla inosservanza della normativa suindicata deriva un fatto che produce a carico del lavoratore:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso,
- la perdita di un arto o la mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare,
- ovvero una permanente e grave difficoltà nella capacità di parlare; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il delitto in parola potrebbe realizzarsi nel caso di lesioni riportate da un dipendente in conseguenza di una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A titolo esemplificativo, potrebbe realizzarsi anche in conseguenza dell'inidoneità delle misure di prevenzione adottate, dei dispositivi di protezione individuale acquistati, dell'inidoneità o assenza di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, ecc.

3.1.5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1 D.lgs. 231/01)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) (231)

È punito, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il reato potrebbe realizzarsi laddove un soggetto apicale o un eterodiretto potesse in essere condotte violente o fraudolente tese a turbare l'esercizio dell'attività imprenditoriale altrui, eventualmente anche per finalità concorrenziali; in particolar modo a titolo esemplificativo è possibile che detta condotta possa avvenire anche nei confronti di soggetti che rivestano contestualmente la qualifica di concorrenti e di fornitori della Società, ovvero nei confronti di concorrenti che abbiano rapporti con i fornitori della società o con i dipendenti della stessa, sicché nei loro confronti possano realizzarsi le condotte di pressione tipiche della fattispecie.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) (231)

È punito chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato potrebbe realizzarsi laddove un soggetto apicale o un eterodiretto potesse in essere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di altri imprenditori; in particolar modo a titolo esemplificativo è possibile che detta condotta possa avvenire anche nei confronti di soggetti che rivestano contestualmente la qualifica di concorrenti e di fornitori della Società, ovvero nei confronti di concorrenti che abbiano rapporti con i fornitori della società o con i dipendenti della stessa, sicché nei loro confronti possano realizzarsi le condotte di pressione tipiche della fattispecie.

3.1.6. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/01)

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa o per la quale risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 L. 633/1941) (231)

È punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, anche mediante eventuale emissione della stessa in un sistema di reti telematiche.

Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione per elaboratore (art. 171-bis L. 633/1941) (231)

È punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. È punibile anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero abusivamente duplicasse, distribuisse, vendesse o detenesse a scopo imprenditoriale o concedesse in locazione detti programmi.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati (art. 171 L. 633/1941) (231)

È punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per lo svolgimento delle proprie attività, ovvero anche nell'attività di formazione rivolta ai dipendenti, ovvero nelle attività di comunicazione, utilizzasse, riproducendoli, trasmettendoli o diffondendoli in pubblico, in tutto o in parte, le opere di cui all'articolo in esame.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 171septies) (231)

Vengono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis L. n. 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro i termini previsti dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, L. n. 633/1941.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, anche quale eventuale importatore o produttore dei supporti non soggetti a contrassegno, non comunicasse alla SIAE, entro i termini previsti dalla data di immissione nel commercio o di importazione, i dati necessari alla identificazione dei supporti, ovvero dichiarasse falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 171octies) (231)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente

a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena è maggiore se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse, installasse o modificasse apparati o parte di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato

3.1.7. Delitti di criminalità organizzata (art. 25-ter D.lgs. 231/01)

Associazione per delinquere (c.p.416, escluso comma 6) (231)

La fattispecie si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, qualunque sia il delitto, e riguarda coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

Il c.p. prevede pene maggiorate in talune casistiche (se il numero degli associati è di dieci o più, se l'associazione è diretta a commettere specifici delitti o in danno di un minore di anni diciotto).

Tale delitto può realizzarsi in tutti i casi in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, tra quelli mappati nel presente Modello, rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 o della L. 190/2012, ovvero anche al fine di commettere reati che non siano ricompresi nel catalogo dei reati presupposto dal D.lgs. 231/01 o dalla L. 190/2012.

3.1.8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs.231/01)

Ricettazione (art. 648 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato in esame può essere posto in essere da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, fuori dei casi di concorso in detto reato presupposto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (231)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, compiano operazioni di sostituzione, trasferimento, o altre operazioni, di denaro o beni provenienti da delitto, in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A titolo esemplificativo il reato in esame potrebbe realizzarsi con riferimento a operazioni societarie simulate, contratti con parti terze, pagamenti e operazioni su conti correnti, ovvero, pur tenendo conto dell'esiguità delle somme, con riferimento all'utilizzo dei contanti ricevuti attraverso rimborsi spese.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) (231)

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove, fuori dai casi di concorso nelle ipotesi di ricettazione e riciclaggio, il soggetto apicale o l'eterodiretto impieghi in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.) (231)

Il reato punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo (di seguito, anche "reato base") che lo stesso ha commesso o concorso a commettere.

Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

La pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Fuori dei casi di cui alla Legge n. 186/2014, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, in quanto già contemplate in altri reati.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Va sottolineato al riguardo che tra i reati-fonte coinvolti vi sono anche delitti non colposi che non danno immediatamente origine a responsabilità ex "231", in particolare alcuni reati tributari, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. I proventi che, ad esempio, derivano da evasione fiscale o i risparmi di imposta generati da dichiarazioni infedeli – se impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare l'individuazione della loro provenienza – potrebbero così dare luogo al nuovo reato. Se poi il reimpiego fosse nell'interesse o a vantaggio della società, questa risponderebbe ex 231.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, compiano operazioni di sostituzione, trasferimento, impiego di denaro o altri beni provenienti da predette attività delittuose, in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A tal fine non rileva la mera utilizzazione o godimento personale del prezzo del reato presupposto. Considerata l'ampia gamma utilizzabile di reati presupposto, a fronte di detta fattispecie "aperta" si ritiene ipotizzabile principalmente la realizzazione dell'illecito nel reimpiego di somme derivanti da reati tributari, reati contro la p.a., truffa.

Per tale ragione si ritiene che il reato possa principalmente esser posto in essere nell'ambito delle attività connesse alla amministrazione e finanza, ovvero ad opera o con il concorso dei vertici apicali aziendali.

A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe realizzarsi con riferimento a operazioni societarie simulate, contratti con parti terze, pagamenti e operazioni su conti correnti, ovvero, pur tenendo conto dell'esiguità delle somme, l'utilizzo dei contanti ricevuti attraverso rimborsi spese.

3.1.9. Reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-novies D.lgs. 231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (231)

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa abbia la facoltà di non rispondere.

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi ad esempio laddove soggetti apicali ovvero eterodiretti inducessero, con violenza o minaccia, ovvero mediante promessa di denaro o altra utilità, taluno a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria ovvero a rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni mendaci.

In concreto è ipotizzabile in via esemplificativa il caso di dipendenti/distaccati, ovvero di fornitori e/o comunque di partner commerciali, sui quali si faccia indebita pressione utilizzando la condizione di soggezione in cui si trovano e prospettando loro vantaggi o svantaggi indebiti, rispettivamente in caso di adesione o mancata tale alle richieste della Società.

3.1.10. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/01)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il reato in parola potrebbe realizzarsi laddove l'insider, in possesso di informazioni privilegiate in ragione del proprio ruolo, compia operazioni su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni ovvero le comunichi a terzi, fuori dalle ragioni di ufficio, ovvero raccomandi o induca terzi al compimento di operazioni su strumenti finanziari sulla base di dette informazioni. In concreto, tali informazioni potrebbero essere cedute anche al fine di conseguire un vantaggio relazionale per la Società, ovvero quale prezzo di un'attività corruttiva.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) (231)

È punito chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La pena è aumentabile per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato

Il reato in esame potrebbe, a titolo esemplificativo, realizzarsi nella Società laddove venissero comunicate al pubblico notizie false o poste in essere operazioni simulate o altri artifici, con riferimento alle Società partecipanti, ove quotate, ovvero laddove venissero comunicate al pubblico notizie poi risultanti infondate, con riferimento a Società quotate coinvolte nelle attività di SIN.

3.1.11. Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) (231)

È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato potrebbe configurarsi laddove la Società cagionasse una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività.

In particolare, a titolo esemplificativo, potrebbe ipotizzarsi un inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inadeguata manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) (231)

Le pene sono diminuite se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il reato potrebbe configurarsi laddove la Società cagionasse, per colpa, una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo, nello svolgimento delle proprie attività.

In particolare, a titolo esemplificativo, potrebbe ipotizzarsi un inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inadeguata manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria.

3.1.12. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs 231/01)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis) (231)

È punito chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La pena è aggravata se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3.1.13. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/01) (231)

È punito il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato; la pena è maggiorata in funzione del numero dei

lavoratori impiegati, se essi sono minori in età non lavorativa, ovvero se sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Il reato potrebbe realizzarsi laddove la Società impiegasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e/o in corso di validità. A tal riguardo dovrà farsi riferimento anche a lavoratori formalmente non inquadrati come dipendenti della Società, ma che potrebbero rivendicare l'accertamento e/o la costituzione del rapporto di lavoro (ad es. somministrazioni irregolari e altre ipotesi previste dalla legge).

3.1.14. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/01)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) (231)

È punito:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società, eventualmente anche al fine di compiacere un soggetto terzo dal quale poter trarre una diversa utilità, si prestasse per spendere e/o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, ovvero al fine di mettere in circolazione le acquistasse o comunque ricevesse dai terzi.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) (231)

È punito chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti del c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società, eventualmente anche al fine di compiacere un soggetto terzo dal quale poter trarre una diversa utilità, acquistasse o detenesse monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 453 c.p.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) (231)

È punito chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società spendesse o mettesse in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede, al fine di non sopportare il pregiudizio economico conseguente alla loro distruzione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c. 1, 2 c.p.) (231)

È punito chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società facesse uso di valori bollati contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede, al fine di non sopportare il pregiudizio economico conseguente alla loro distruzione.

3.1.15. Reati tributari (art. Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono puniti i reati di seguito elencati

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2, c. 1 d.lgs. 74/2000) (231)

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2, c.2-bis d.lgs. 74/2000) (231)

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 d.lgs. 74/2000) (231)

Fuori dai casi previsti per il delitto di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" , e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro

un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti(art. 8, c. 1, d.lgs. 74/2000) (231)

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione sopra indicata, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 8, c. 2-bis d.lgs. 74/2000) (231)

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili, (art. 10 dlgs. 74/2000) (231)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, dlgs. 74/2000) (231)

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti sopra elencati sono aumentate di un terzo se, in seguito alla commissione di tali delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita'.

Inoltre si applicano le sanzioni interdittive : il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi

3.1.16. Attività sensibili e misure preventive

Tutte le attività compiute all'interno di SIN devono essere svolte sempre conformemente alle leggi vigenti ed alle regole fissate dal presente Modello, dal Codice Etico, dalle procedure aziendali e dai Protocolli etico organizzativi.

La **Matrice dei Rischi di reato** dei processi SIN è riportata in **Allegato**.

In **Appendice** sono riportati i principi generali di prevenzione e l'elenco dei Protocolli etico organizzativi adottati dalla Società in corrispondenza dei singoli processi gestiti dalla Società.

I processi sono regolamentati da specifiche procedure e Protocolli.

L'elenco delle procedure vigenti è riportato nel documento S-SIN-SMAQ-L2-11001 - **Elenco generale dei documenti di Sistema**, che viene costantemente aggiornato e pubblicato sulla Intranet.

4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente²², SIN ha esteso l'ambito di applicazione del proprio Modello 231 non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, ricomprendendo tutti i Reati compresi nel Libro II/Titolo II/Capo I del C.P. dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dalla SIN²³, al fine di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Sono stati inoltre previsti specifici protocolli in tema di Trasparenza, in ottemperanza alla normativa vigente²⁴.

²² art. 1 comma 60 della L. 190/2013; PNA par. 1.3 (pag. 12); PNA par. 3.1.1.

²³ Delibera CIVIT n. 72/2013; PNA par. 3.1.1.

²⁴ Dlgs 33/2013.

Nel presente Capitolo sono esplicitati gli adempimenti e i protocolli specifici per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

L'organo di indirizzo (CdA SIN), ha un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuisce allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT

- Il CdA SIN ha il compito²⁵ di nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Il CdA SIN, inoltre, riceve la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta ed è destinatario delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza

Il CdA SIN ha nominato :

- **il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)**, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012²⁶; tale nomina viene comunicata alla ANAC (ex CIVIT²⁷);
- **il Responsabile della Trasparenza (RTR)**²⁸, ai sensi del D.lgs. N. 33 del 2013.

Il D.lgs. 97/2016 ha unificato le due figure in un unico ruolo : **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) (cfr. successivo par. 14.4)**

Le misure di prevenzione della corruzione sono elaborate dal RPCT in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e sono approvate dal CdA SIN. L'attività di elaborazione di tali misure non può essere affidata a soggetti esterni²⁹.

L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano

4.1 Individuazione delle aree di rischio

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 66, co. 2, del D.lgs. n. 231 del 2001, viene svolta un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o

²⁵ PNA 2019 par. 4

²⁶ Circolare n.1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica, par.2.1.

²⁷ Circolare n.1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica, paragrafo 2.

²⁸ Circolare n. 2/2013 Dipartimento Funzione Pubblica.

²⁹ art. 1 c. 8 L. 190/2012.

settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione sono considerate quelle generali³⁰, tra cui quelle elencate dall'art. 1, c. 16, L. 190/2012 come meglio specificate dal PNA 2019³¹:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (valutate come non applicabili in SIN)
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (valutate come non applicabili in SIN)
- Contratti pubblici
- Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso

cui si aggiungono le aree specifiche individuate da SIN.

Nella individuazione delle aree a rischio si tiene conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'approccio metodologico utilizzato per individuare le aree/processi a maggior rischio di corruzione e identificare il sistema dei presidi e dei controlli finalizzato alla prevenzione dei reati, risulta conforme con i criteri definiti nel PNA³². Esso è descritto in dettaglio nel paragrafo 1.2 del presente documento.

L'evidenza di tale analisi e la corrispondenza tra i reati potenzialmente realizzabili ed i processi di SIN sensibili a tali reati è riportata nella *Matrice dei Rischi di Reato* che identifica, per ciascun reato e per ciascun processo aziendale, i rischi pesati in base alla valutazione dei seguenti elementi:

- Pericolosità: dimensione effetti economici, legali ed operativi al verificarsi dell'intervento;
- Probabilità che l'evento si verifichi;
- Livello di presidio, valutato in funzione della presenza di procedure formalizzate, adeguati controlli, responsabilità organizzative definite, formalizzazione di deleghe e procure, separazione delle funzioni.

In funzione del livello di rischio di ciascun reato nell'ambito di ciascun processo aziendale sono individuati ed attuati specifici protocolli preventivi. Laddove necessario, sono individuate specifiche azioni correttive/migliorative (azioni di gap analysis) per l'adeguamento del modello organizzativo e delle procedure al fine di incrementare il livello di affidabilità dei processi e ridurre il livello di rischio.

³⁰ Cfr. PNA 20015, delibera n. 12 del 288 ottobre 20015, § 6.3, le tt b).

³¹ PNA 2019 Allegato 1

³² Per l'analisi del rischio si vedano anche le Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici di cui alla Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 e le Linee Guida emanate da Confindustria in tema di Modello 231 e le linee guida "Gestione del rischio" UNI ISO 31000 2010

4.2 Codice di Comportamento

Il “Codice Etico” adottato da SIN costituisce la misura di prevenzione *“al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”*. Esso recepisce e riferisce il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici³³.

Il Codice Etico rappresenta un importante strumento per la condivisione e diffusione dei principi che ispirano l’attività della SIN. In esso vengono definiti i valori ai quali deve ispirarsi ed uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa interagiscono.

4.3 Principi e Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Le procedure e le misure di prevenzione adottate da SIN sono coerenti con gli esiti della valutazione del rischio.

In particolare sono adottati, in coerenza con quanto previsto dal PNA, specifici precetti comportamentali all’interno dei Protocolli etico organizzativi (cfr. par. 8).

MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- A. Codice di comportamento (cfr. par. 4.2)
- B. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extraistituzionali (cfr. protocollo etico organizzativo 5-2018)
 - inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti³⁴;
 - incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali³⁵;
 - formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione³⁶;
- C. Whistleblowing (cfr. protocollo “Gestione delle denunce (Sistema di Whistleblowing) e obblighi di informazione”)
- D. Formazione (cfr. par. 4.10)
- E. Trasparenza³⁷ (cfr. par. 4.5);
- F. Svolgimento di attività successiva al rapporto di lavoro – Pantouflage
- G. Commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanno per delitti contro la PA

MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

All’interno dei protocolli etico-organizzativi di prevenzione messi in atto sono specificate le seguenti principali categorie di misure specifiche:

³³ “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”: D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Delibera CIVIT n. 75/2013 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001).

³⁴ par. 3.1.7 del PNA e punto B.8 dell’Allegato 1 al PNA.

³⁵ par. 3.1.8 del PNA e punto B.9 dell’Allegato 1 al PNA.

³⁶ par. 3.1.10 del PNA e punto B.11 dell’Allegato 1 al PNA.

³⁷ par. 3.1.2 del PNA e punto B.3 dell’Allegato 1 al PNA.

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi³⁸.

I Protocolli etico organizzativi di prevenzione messi in atto da SIN sono elencati in **Appendice** e concorrono, nel loro insieme, anche alla prevenzione di potenziali rischi corruttivi.

Nel seguito viene fornita una descrizione sintetica di alcuni dei principali protocolli di prevenzione della corruzione adottati.

4.3.1 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

All'interno di SIN è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 39/2013 - e cioè *"gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato"* - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali nonché di svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla *"inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"*.

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

SIN adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico³⁹
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di

³⁸ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

³⁹ Art. 20 c. 4 del d.lgs 39/2013

soggetti interni ed esterni. Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata da AGEA, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte da AGEA stessa⁴⁰.

La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento e la risoluzione del relativo contratto⁴¹.

4.3.2 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

All'interno di SIN è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”* e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso Decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D.lgs. 175/2016,

SIN rende noto ad Amministratori/Dirigenti che ad essi si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del D.lgs. 165/2001.

A tali fini, SIN adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause ostative e di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

⁴⁰ Cfr. Determinazione ANAC n. 8/2015 – pag. 15.

⁴¹ art. 17 del d.lgs 39/2013

4.3.3 Conflitto di interesse

All'interno di SIN è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse. Il "conflitto di interesse" riguarda sia gli interessi personali che quelli del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici⁴². Il dipendente/distaccato/collaboratore/consulente deve astenersi nel caso di conflitto di interesse⁴³ ed è prevista una attestazione di assenza di conflitto di interesse tramite autocertificazione per tutti i dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti e membri di Commissioni nell'ambito di gare di appalto⁴⁴, selezione e assunzione del personale, collaudo. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. In particolare ANAC ha emesso specifiche linee guida⁴⁵ relativi ai potenziali conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici: *"Il conflitto di interesse individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico"*.

Quale misura di controllo e prevenzione di possibili conflitti di interesse SIN è anche tenuta a pubblicare sul sito trasparenza gli incarichi esterni⁴⁶ conferiti o autorizzati al proprio personale, con l'indicazione della durata e dell'eventuale compenso spettante (cfr. par. 4.5).

⁴² D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

⁴³ PNA 2019 par.1.4.1 «*il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza*».. [omissis] *"l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si "astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio"*.

⁴⁴ Delibera Anac 494 del 5 giugno 2019

⁴⁵ Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019

⁴⁶ Cfr. pag. 1.7 "Gli incarichi extraistituzionali" del PNA 2019

4.3.4 Sistema di controllo e monitoraggio inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi

Nel seguito viene fornita una vista sinottica delle modalità adottate da SIN per la verifica della sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse:

	CDA	ODV	COLLEGIO SINDACALE	DIRIGENTI	CONSULENTI	PERSONALE	COMMISSIONI GARE	COMMISSIONI CONCORSI	RUP	AGGIORNAMENTO
Dichiarazione di inconfiribilità	X	X	X	X	X		X	X	X	Al momento dell'incarico (art. 20 D.lgs. 39/2013)
Dichiarazione di incompatibilità	X	X	X	X	X		X	X	X	Annuale (art. 20 D.lgs. 39/2013)
Dichiarazione assenza conflitto di interessi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Almeno triennale ovvero nel caso di modifiche di ruolo
Sussistenza/insussistenza di rapporti con soggetti politicamente esposti e o con fornitori				X						All'atto dell'assunzione o del distacco
Altre dichiarazioni Commissari gara							X			Al momento dell'incarico
Da pubblicare sul sito Trasparenza	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	
Responsabile raccolta/aggiornamento	Segreteria Cda	Segreteria Cda	Segreteria Cda	Risorse Umane	Gestione societaria e contrattualistica	Risorse Umane	Gestione societaria e contrattualistica	Risorse Umane	Gestione societaria e contrattualistica	
Responsabile verifiche a campione	Audit	Audit	Audit	Audit	Audit	Audit	Audit	Audit	Audit	
Responsabile tenuta Registro dichiarazioni	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione	
Responsabile archiviazione	Segreteria Cda	Segreteria Cda	Segreteria Cda	Risorse Umane	Gestione societaria e contrattualistica	Risorse Umane	Gestione societaria e contrattualistica	Risorse Umane	Gestione societaria e contrattualistica	

SIN mantiene un Registro delle dichiarazioni raccolte.

Le strutture responsabili della raccolta/aggiornamento delle dichiarazioni, trasmettono l'elenco delle stesse al Responsabile della tenuta del Registro il quale redige e mantiene aggiornato, sulle base delle informazioni trasmesse da tali strutture, il Registro di tutte le certificazioni/dichiarazioni sottoscritte previste dal presente documento, con la data iniziale di sottoscrizione ed i successivi aggiornamenti e lo rende disponibile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza, all'Organismo di Vigilanza ed alla struttura Audit per i necessari controlli⁴⁷.

Il Responsabile della tenuta del Registro segnala alle strutture interessate eventuali ritardi/inadempienze nei periodici aggiornamenti delle dichiarazioni, tenendone informati l'OdV e il RPCT.

Il Responsabile della tenuta del Registro effettua in particolare un monitoraggio dei contenuti del registro su base trimestrale con le modalità di seguito indicate.

Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare il Responsabile della tenuta del registro provvede ad inviare separatamente a ciascuna delle strutture responsabili (e per conoscenza al RPCT) una mail contenente il suddetto Registro per le righe di competenza di ciascuna struttura, con l'indicazione degli aggiornamenti pervenuti nel trimestre. Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta i responsabili devono confermare al Responsabile della tenuta del registro (e per conoscenza al RPCT) la completezza e correttezza del Registro stesso, oppure, laddove siano presenti aggiornamenti necessari ancora non trasmessi, provvedere immediatamente alla trasmissione degli stessi al Responsabile della tenuta del registro. In assenza di risposta, il report si intende approvato da ciascuna struttura responsabile della fornitura dati/informazioni.

Il Responsabile della tenuta del registro provvede poi a

- completare, laddove necessario, il registro, integrato con le eventuali ulteriori informazioni pervenute dalle strutture responsabili, segnalando in maniera evidente i dati mancanti/incompleti;
- trasmettere il report trimestrale all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per a Trasparenza, entro i termini previsti per le attestazioni ed i flussi informativi periodici. Il report trimestrale è archiviato dal Responsabile della tenuta del registro nel Sistema Documentale aziendale.

Si ricorda che comunque i Responsabili delle strutture hanno l'obbligo, a prescindere dal monitoraggio trimestrale svolto dal Responsabile della tenuta del registro, di inviare eventuali aggiornamenti in modo tempestivo.

Almeno due volte l'anno (di norma entro il mese successivo a ciascun semestre solare) viene svolto a cura del RPU un riesame complessivo dei dati e documenti del registro, tracciato in un rapporto di verifica, archiviato sul Sistema Documentale SIN e trasmesso al RPCT e all'Organismo di Vigilanza.

⁴⁷ cfr. Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016. Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

4.3.5 Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage⁴⁸e-revolving doors)

La Legge 190/2012 ha introdotto la disciplina delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, il c.d. pantouflage o revolving doors, volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'intento della norma è quello di evitare che coloro che esercitano poteri autoritativi o negoziali⁴⁹ sfruttino la posizione ricoperta all'interno della Società/Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un nuovo incarico (subordinato o autonomo) presso una società terza rispetto alla quale abbiano esercitato tali poteri.

L'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 23, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che *"Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico"*.

SIN rende noto al personale interessato che si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del D.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del D.lgs. 165/2001 ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali SIN stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

⁴⁸ PNA 2019 – pag. 113

⁴⁹ Come specificato dal PNA, i limiti riguardano *"coloro che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura"* (ad es: dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006)

In particolare il divieto di pantouflage si applica agli amministratori ed ai direttori generali SIN, in quanto muniti di poteri gestionali⁵⁰

4.3.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

SIN adotta le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società stessa⁵¹.

La società assume iniziative volte a garantire che:

- a) negli interPELLI o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

4.3.7 Tutela del dipendente/distaccato che segnala illeciti (whistleblowing)

SIN promuove l'adozione di misure^{52 53} idonee ad incoraggiare il dipendente/distaccato a segnalare i comportamenti non conformi ovvero illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative, avendo cura di garantire la tutela nonché la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Il dipendente/distaccato che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Tali misure si applicano anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di SIN.

Nel sistema disciplinare adottato da SIN sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A questo fine viene assicurata la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni (cfr. successivo paragrafo 6)⁵⁴.

⁵⁰ PNA 2019 – pag. 113

⁵¹ Determina ANAC n. 8/2105-pag.15; art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001

⁵² Legge, 30/11/2017 n° 179, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193) (GU n.291 del 14-12-2017) Vigente al: 29-12-2017.

⁵³ Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"

⁵⁴ Cfr. pag. 16 Determinazione ANAC n., 8/2015

4.3.8 Rotazione o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la L. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione⁵⁵, è opportuno che questa misura sia attuata anche all'interno di SIN, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Altra misura efficace da attuare, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della **distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni")** che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:

- a) svolgere istruttorie e accertamenti;
- b) adottare decisioni;
- c) attuare le decisioni prese;
- d) effettuare verifiche.

4.4 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)⁵⁶ è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio⁵⁷, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

⁵⁵ PNA 2019 Par. 3; Allegato 2 La rotazione "ordinaria" del personale

⁵⁶ PNA 2019 Parte IV, Allegato 3

⁵⁷ PNA 2019 pag. 114

L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".

L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto, al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

Il **Responsabile della Prevenzione della corruzione** ⁵⁸ svolge quindi i compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente (L. 190/2012 e s.m.i.) e, in particolare, ha il compito di:

1. elaborare la proposta di **Piano della prevenzione della Corruzione** estendendo l'ambito di applicazione del Modello 231⁵⁹;
2. definire le linee guida che SIN deve adottare nelle procedure di selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione⁶⁰;

⁵⁸ Circolare DPF n. 1/ 2013 ; art. 1 c.7 L.190/2012; PNA par. 3.1.1; la nomina del RPC deve essere comunicata alla CIVIT

⁵⁹ art.1 c.8 L.190/2012; PNA par. 3.1.1.

3. verificare l'efficace attuazione del Piano e l'idoneità dei protocolli anticorruzione⁶¹;
4. proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione⁶²;
5. definire le linee guida che SIN deve adottare per individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità⁶³;
6. svolgere i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità⁶⁴;
7. elaborare la relazione annuale sull'attività svolta attraverso un reporting annuale⁶⁵, nel quale viene illustrata l'attività svolta nell'anno in merito all'attuazione della "Prevenzione dei Reati Anticorruzione" e le eventuali criticità che fossero emerse⁶⁶ (cfr. par. 4.6);
8. svolgere gli altri compiti ad esso assegnati dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

I rilevanti compiti e le funzioni e la consistente responsabilità di cui il RPC. è titolare possono essere remunerati *"a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti mediante la retribuzione di risultato"*⁶⁷.

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal RPC, deve essergli garantito un adeguato supporto mediante l'assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando elevate professionalità, che dovranno essere anche destinatarie di opportuna formazione⁶⁸.

"È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse".⁶⁹

Tutte le unità organizzative della Società e tutto il personale devono fornire un apporto collaborativo al RPC.⁷⁰ In particolare ai responsabili delle diverse strutture sono assegnati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in tema di prevenzione dei reati.⁷¹

L'incarico di RPCT si configura come "aggiuntivo" rispetto ad altri incarichi⁷².

⁶⁰ art. 1 c. 8 L.190/2012.

⁶¹ art. 1 c. 10, lett. A) L. 190/2012.

⁶² art. 1 c. 10, lett. a) L. 190/2012.

⁶³ art. 1 c. 10, lett. b, c) L. 190/2012.

⁶⁴ art. 1 L. n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39/2013.

⁶⁵ da predisporre di norma entro il 15 dicembre di ogni anno.

⁶⁶ art. 1, c.14, L. n. 190/2012; P.N.A. par. 3.1.1.

⁶⁷ Circolare DPF n. 1/ 2013 pag. 8.

⁶⁸ Circolare DPF n. 1/ 2013 pag. 9.

⁶⁹ PNA 2019 – pag. 93

⁷⁰ Circolare DPF n. 1/ 2013 pag. 13.

⁷¹ Circolare DPF n. 1/ 2013 pag. 14.

⁷² PNA 2019 – pag. 94

Alla luce di quanto sopra è opportuno che l'atto di nomina del RPCT sia accompagnato da un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare la necessaria collaborazione al RPCT⁷³.

Il **Responsabile della Trasparenza**⁷⁴ svolge i compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i) e, in particolare, ha il compito di:

1. provvedere all'aggiornamento Programma per la trasparenza, in esito a variazioni normative od organizzative intercorse;
2. predisporre le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità⁷⁵. Egli definisce il modello organizzativo che SIN adotta per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di Trasparenza.
3. controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in tema di Trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
4. segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'ufficio provvedimenti disciplinari, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità⁷⁶, e, nei casi più gravi, al CdA SIN (in particolare per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico ex art. 14 D.lgs. n. 33/2013)⁷⁷;
5. controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT ed all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, è necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale⁷⁸.

⁷³ PNA 2019 – pag. 93

⁷⁴ art. 43 d.lgs. n. 33 /2013; Circolare DPF n.2/2013.

⁷⁵ Delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016».

⁷⁶ Con delibera n. 65/2013, l'Autorità ha indicato l'ambito di applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e i soggetti destinatari delle sanzioni di cui all'art. 47 del medesimo decreto; ai sensi dell'art. 49 c. 3 del d.lgs. 33/2013, l'applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l'Autorità ha precisato che, ogni amministrazione ed ogni ente provveda a disciplinare con proprio regolamento l'individuazione dell'"autorità amministrativa competente", ai sensi dell'art. 47 c. 3, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell'adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all'irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge 689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina.

⁷⁷ Cfr. in particolare :

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza/ObblighiPubblicazione/_obblighi?id=c0fa0d60a7780422838b015008a0884

⁷⁸ Pag. 29 nuove linee guida di cui alla Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/01 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni del RPCT devono essere svolte in stretto coordinamento con quelle dell'OdV.

4.5 Programma per la trasparenza⁷⁹

SIN si impegna a perseguire rafforzare lo strumento della Trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente⁸⁰ al riguardo, in particolare tenuto conto del fatto che SIN svolge attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea.

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, SIN definisce ed adotta misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" definisce gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni.

La Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, successiva alla Determinazione ANAC n. 8 del 7 giugno 2015, chiarisce che al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società controllate dalle PA definiscono e adottano le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità, e definendo le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Il D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" oltre a prevedere, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni i contenute nel D.lgs. 33/2013

⁷⁹ PNA 2019 – par. 4

⁸⁰ Cfr. :

- D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").
- Allegato A al D.Lgs. n. 33/ 2013.
- Art. 1, comma 32, della l. n. 190 del 2012.
- Circolare n. 2/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Delibera CIVIT n. 50 del 2013.
- PNA par. 3.1.2 par. 3.1.2 e punto B.3 dell'Allegato 1 al PNA.
- Determinazione ANAC n. 8/2015.
- L. 190/2012, art.1, comma 32.
- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del D.L. n. 90/2014⁸¹.

La mancata pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni oggetto di obbligo ai sensi del D.lgs. n. 333/2013, come identificati nelle Linee guida ANAC, costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o dirigenziale. Nelle società tale responsabilità deve essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigilano le amministrazioni controllanti.

La mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 è sanzionata da ANAC.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma per la Trasparenza è elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 coinvolgendo le strutture aziendali coinvolte nella redazione e fornitura dei dati previsti dalla normativa vigente, in particolare le seguenti:

- **Area Gestione Societaria e Contrattualistica**, a riporto del Direttore Generale, che cura l'assistenza agli organi societari, la contrattualistica, il supporto all'Area Acquisti nella predisposizione della documentazione amministrativa relativa alle richieste di offerta ai fornitori, la acquisizione delle consulenze e collaborazioni, ivi incluso la tenuta del relativo Albo;
- **Area Legale**, a riporto del Direttore Generale, che cura il supporto legale e la gestione dei contenziosi;
- **Area Risorse Umane**, a riporto del Direttore Generale, che cura la gestione di tutti gli adempimenti del personale, ivi inclusa la selezione, la formazione e la gestione del sistema premiante;
- **Direzione Servizi Amministrativi**, al cui interno si collocano le seguenti strutture responsabili della fornitura dati:
 - Area Amministrazione e Finanza che cura gli adempimenti connessi al ciclo attivo e passivo, gestione tesoreria e predisposizione bilancio;
 - Area Acquisti che cura la gestione degli acquisti e dell'Albo Fornitori;
- **Funzione Comunicazione** che, all'interno della Area Monitoraggio, Audit, Qualità e Comunicazione cura gli adempimenti connessi alla organizzazione e pubblicazione dei dati di Trasparenza.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il presente documento e la tabella Obblighi di Pubblicazione vengono entrambi pubblicati sul sito Internet e sulla Intranet aziendale.

⁸¹ ANAC “b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.”

Nel corso della Formazione obbligatoria vengono comunicati e descritti al personale SIN i principi e gli obblighi di Trasparenza cui SIN e il personale tutto devono attenersi .

In tutti i contratti che SIN stipula con i propri Committenti e Fornitori sono richiamati i principi etici e comportamentali, tra cui in particolare quelli inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, espressi nel Modello 231 e nel Codice Etico e nel Programma per la prevenzione corruzione e per la Trasparenza.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

SIN si impegna a rafforzare lo strumento della Trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo, in particolare tenuto conto del fatto che SIN svolge attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Al fine mantenere e migliorare l'attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, SIN definisce ed adotta il presente Programma in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

È prevista una specifica sezione "Società trasparente" del sito SIN (www.sin.it) nella quale sono pubblicate le informazioni elencate nella Tabella "Obblighi di pubblicazione per la SIN".

Le informazioni pubblicate devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate.

I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente. La pubblicazione deve essere mantenuta per il periodo previsto dalla normativa vigente e comunque finché perdurano gli effetti degli atti, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla normativa vigente.

L'attività di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). In relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

I documenti contenenti le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 e le misure di trasparenza ed i loro aggiornamenti, sono pubblicati sul sito istituzionale di SIN, nella sezione “*Società trasparente*” sotto-sezione “*Altri contenuti – Corruzione*”.

Al fine di assicurare l’accesso civico (art. 5, D.lgs. n. 33 del 2013) SIN pubblica nella sezione “*Società trasparente*” le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza effettua il **monitoraggio** sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza ricevendo dalla struttura SIN Responsabile della Pubblicazione un periodico flusso informativo che attesti la corretta e completa attuazione di tutti gli obblighi ed eseguendo specifiche verifiche ispettive al riguardo.

La Funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Trasparenza, anche al fine di attestare l’assolvimento degli stessi, viene svolta **dall’Organismo di Vigilanza** ex D.lgs. 231/01.

Nel seguito sono disciplinate le modalità e le responsabilità di raccolta e pubblicazione delle informazioni che SIN, nella sua qualità di società a partecipazione pubblica, è tenuta a pubblicare sul proprio sito Internet ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

MODALITÀ OPERATIVE

Il processo di gestione degli adempimenti sulla Trasparenza si articola nelle seguenti fasi principali:

1. **RACCOLTA:** tale fase consiste nella ricezione delle informazioni da pubblicare o degli eventuali aggiornamenti trasmesse dalle strutture responsabili come individuate nella Tabella Obblighi di Pubblicazione;
2. **PUBBLICAZIONE:** tale fase consiste nella effettiva pubblicazione delle informazioni sul sito Internet di SIN;
3. **MONITORAGGIO:** il monitoraggio consiste nel controllo periodico dello stato delle informazioni pubblicate, nella produzione di report sulla disponibilità delle informazioni e nella attivazione di eventuali solleciti o azioni correttive nel caso di carenze riscontrate.

Il **Responsabile della Pubblicazione (RPU)** viene individuato nel **Responsabile della Funzione Comunicazione**. Esso opera in stretto coordinamento con il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

RACCOLTA

Nella Tabella S-SIN-SCII-LO-14001 “*Obblighi di pubblicazione per la SIN*” sono indicati i dati/documenti che devono essere pubblicati, la periodicità di aggiornamento e le strutture responsabili della fornitura dei dati/documenti da pubblicare.

Ciascun responsabile delle strutture indicate nella succitata Tabella deve trasmettere nei termini previsti al RPU (Responsabile della Pubblicazione), esclusivamente per il tramite della casella di posta elettronica trasparenza@sin.it, i dati/documenti da pubblicare e i successivi aggiornamenti indicati nella Tabella.

Qualsiasi altro tipo di comunicazione non viene presa in considerazione dal RPU, ad eccezione di eventuali file le cui dimensioni siano tali da non consentire la trasmissione attraverso posta elettronica e devono pertanto essere forniti al RPU su supporto magnetico.

Nel caso in cui il responsabile della struttura indicata nella Tabella Obblighi di pubblicazione risulti assente o laddove il suo ruolo sia vacante, è compito del superiore diretto del responsabile della struttura assente o vacante assolvere gli obblighi di trasmissione dei dati.

All'atto della ricezione dei dati/documenti da pubblicare, il RPU verifica la congruenza, completezza e conformità dei dati rispetto alla tabella "Obblighi di Pubblicazione della SIN". Nel caso rilevi delle difformità, le segnala tempestivamente alla struttura responsabile della fornitura dei dati, dando un termine di norma pari a 5 giorni lavorativi per la correzione. Se entro tale termine la struttura non trasmette i dati corretti, il RPU procederà alla pubblicazione degli stessi, avvertendo contestualmente sia la struttura che il RTR.

Nel caso vengano rilevati mancati o incompleti aggiornamenti, il RPU provvede ad inviare specifica richiesta alla struttura responsabile della mancata o incompleta trasmissione degli stessi, trasmettendo per conoscenza la richiesta al RTR.

Privacy

Le strutture SIN competenti della fornitura dei dati da pubblicare sono tenute a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in tema di privacy vigente.

In particolare è sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere comunicati solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Non è ammessa la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quanto previsto dalla Tabella Obblighi di pubblicazione della SIN, se non esplicitamente previsti da una disposizione normativa.

PUBBLICAZIONE

Organizzazione del sito

È prevista una specifica sezione "*Società Trasparente*" del sito SIN (www.sin.it), organizzata come previsto dalla normativa di riferimento, ovvero dal D.lgs 33/2013 e dalla delibera Civit 50/2013, nonché dalle successive integrazioni previste dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella quale sono pubblicate le informazioni elencate nella Tabella S-SIN-SCII-LO-14001 "*Obblighi di pubblicazione per la SIN*".

Accessibilità delle informazioni

Le informazioni pubblicate devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate; in ogni caso devono essere pubblicate con i criteri e i formati tecnici indicati nell'Allegato 2 alla delibera Civit 50/2013. Sarà cura del RPU verificare che il formato delle informazioni trasmesse dai responsabili sia conforme alle predette disposizioni normative.

I dati devono essere pubblicati di norma in formato “aperto”; sono accettati i formati .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo, e, laddove possibile, PDF/A, fermo restando il formato specifico dei dati richiesti per gli appalti ai sensi degli adempimenti ex L. 190/2012 art. 1, comma 32.

Periodicità di aggiornamento

Il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento (annuale, semestrale, trimestrale, tempestivo) che sono riportate nella tabella Obblighi di pubblicazione per la SIN. Nella stessa tabella sono riportati anche i principali ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente e connessi alla pubblicazione dei dati.

I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati secondo la tempistica indicata nella Tabella Obblighi di pubblicazione per la SIN.

I responsabili delle strutture competenti sono dunque tenuti a controllare l'attualità delle informazioni pubblicate e a modificarle.

È necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

Per dar conto dell'avvenuta verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, in ogni pagina della sezione “Società Trasparente” è indicata la relativa data di aggiornamento.

Durata degli obblighi di pubblicazione

La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque finché perdurano gli effetti degli atti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 14, c. 2, e dell'arti. 15, c.4. del D.lgs n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Così come espressamente indicato nella delibera 50/2013 della Civit e in particolare nell'Allegato 2 alla stessa, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione Società Trasparente, fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l'eccezione prevista in relazione ai dati di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013, che per, espressa previsione di legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio. Tali dati si riferiscono alla situazione patrimoniale dei componenti dell'Organo di indirizzo politico amministrativo e dei loro familiari (Cda) qualora vi fosse stato l'assenso, che pertanto vengono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso il termine di pubblicazione non saranno trasferite nelle sezioni di archivio.

Viene periodicamente gestita a cura del RPU l'eliminazione di eventuale documentazione obsoleta ovvero alla sua archiviazione nella sezione archivio secondo quanto previsto.

Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa; per tale finalità, l'ANAC ha fornito l'indicazione di assicurare l'aggiornamento tempestivo dei dati.

La legge prevede - entro il 31 gennaio di ogni anno - la pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da trasmettere digitalmente all'AVCP.

SIN, in quanto Stazione Appaltante (SA) ai sensi della normativa degli appalti, deve adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 e deve provvedere nei termini stabiliti dalla normativa a darne opportuna informativa ad ANAC.

Consulenti e collaboratori (ex art. art. 15 c. 2 D.lgs. 33/2013)

Si sottolineano le disposizioni di cui all'art. 15 c.2 del D.Lgs. 33/2013 per cui la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla SIN, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza sono condizioni necessarie per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

MONITORAGGIO

La funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Trasparenza, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi, è affidata all'Organismo di Vigilanza⁸² SIN ex D.lgs. 231/01, che si avvale della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del D.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo all'OdV stesso⁸³. L'attestazione è pubblicata nella sezione "*Società trasparente*" del sito SIN⁸⁴.

Ai fini del controllo degli adempimenti sulla Trasparenza il RPCT si avvale del supporto del RPU, il quale effettua un controllo periodico dello stato delle informazioni pubblicate, produce laddove necessario report sintetici sulla disponibilità delle informazioni e procede ad effettuare eventuali solleciti o azioni correttive nel caso di carenze riscontrate, segnalando tempestivamente al RPCT eventuali mancati/carenti aggiornamenti dei dati.

⁸² Cfr. pag. 23 ultimo capoverso Direttiva ANAC n. 8/2015: Direttiva 8/2015: Tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna società individua, all'interno degli stessi un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del soggetto così individuato sono indicati chiaramente nella sezione del sito web "*Società Trasparente*" e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

⁸³ Cfr. ad esempio Delibera n. 148 del 03 dicembre 2014 - Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità

⁸⁴ PNA 2019 Par. 4.4

Il monitoraggio dei dati pubblicati nella Sezione Società Trasparente viene effettuato su base trimestrale con le modalità di seguito indicate.

Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare il RPU provvede ad inviare separatamente a ciascuna delle strutture responsabili (e per conoscenza al RPCT), per il tramite dell'indirizzo e-mail Trasparenza, una mail contenente tutti gli obblighi di pubblicazione della tabella S-SIN-SCII-LO-14001 per le righe di competenza di ciascuna struttura, con l'indicazione degli aggiornamenti pervenuti nel trimestre e specificando, per ciascun obbligo:

- **SI**, nel caso siano stati trasmessi per la pubblicazione dati/documenti nel trimestre, indicando nella colonna "Note" il dettaglio dei suddetti dati/documenti ed eventuali difformità rilevate (ad es.: formato non corretto, ecc.);
- **ND**, nel caso non ci siano stati dati/documenti trasmessi per la pubblicazione nel trimestre;
- **NO** nel caso in cui, pur essendo necessari aggiornamenti ovvero laddove risultino dati mancanti, essi non siano stati resi disponibili per la pubblicazione, specificando nella colonna "Note" eventuali carenze o specifiche motivazioni della mancata trasmissione degli stessi;
- **NA**, nel caso in cui la riga in questione non sia applicabile, specificandone i motivi nella colonna "Note".

Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta i responsabili devono confermare al RPU (e per conoscenza al RPCT) la completezza e correttezza del report, oppure, laddove siano presenti aggiornamenti necessari ancora non trasmessi, provvedere immediatamente alla trasmissione degli stessi al RPU tramite la casella trasparenza@sin.it.

In assenza di riposta, il report si intende approvato da ciascuna struttura responsabile della fornitura dati/informazioni.

Il RPU provvede poi a:

- completare, laddove necessario, il report, integrato con le eventuali ulteriori informazioni pervenute dalle strutture responsabili, segnalando in maniera evidente i dati mancanti/incompleti;
- trasmettere il report trimestrale all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile della Trasparenza, entro i termini previsti dal Modello 231. Il report trimestrale è archiviato nel Sistema Documentale aziendale.

Si ricorda che comunque i Responsabili delle strutture hanno l'obbligo, a prescindere dal monitoraggio trimestrale svolto dal RPU, di inviare alla casella trasparenza@sin.it eventuali aggiornamenti in modo tempestivo così come indicato per ciascun obbligo dalla tabella S-SIN-SCII-LO-14001.

Almeno due volte l'anno (di norma entro il mese successivo a ciascun semestre solare) viene svolto a cura del RPU un riesame complessivo dei dati e documenti pubblicati, tracciato in un rapporto di verifica, archiviato sul Sistema Documentale SIN e trasmesso al RPCT e all'Organismo di Vigilanza.

La Tabella Obblighi di Pubblicazione viene riesaminata dal RPU nel caso di variazioni organizzative SIN o normative e comunque almeno due volte l'anno (di norma entro il mese successivo a ciascun semestre

solare) e, laddove necessario, aggiornata e trasmessa dal RPU al RTR che procederà con le necessarie azioni conseguenti per la verifica e la definitiva approvazione.

Il RPU effettua inoltre un controllo sistematico del sito ANAC e segnala tempestivamente via mail al RPCT eventuali provvedimenti/aggiornamenti normativi (Determinazioni, Circolari, Orientamenti, Comunicazioni, FAQ, ecc.) relativi alla Trasparenza ed alla prevenzione della corruzione.

Accesso civico

La disciplina prevista dagli artt. 5 e 5-bis del D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), come modificato dal D.lgs. 97/2016, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, distinguendo tra:

- **Accesso civico semplice:** diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, D.lgs. 33/13);
- **Accesso civico generalizzato:** diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza (art. 5, comma 2, D.lgs. 33/13).

È diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui SIN ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da SIN, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del del D.lgs. 33/2013 e s.m.i Si applicano al riguardo le esclusioni ed i limiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e le Linee guida ANAC⁸⁵ valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati da SIN e affidati per legge; tra gli interessi privati, particolare attenzione deve essere posta al bilanciamento tra diritto di accesso e la tutela degli *"interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali"*. SIN garantisce l'esercizio di tale diritto che non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta, laddove oggetto di dati e documento per i quali sussista l'obbligo di pubblicazione da parte di SIN e nel caso di accertata responsabilità nella violazione degli obblighi di pubblicazione, la segnalazione da parte del RPCT:

- all'ufficio SIN responsabile dei provvedimenti disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

⁸⁵ Delibera ANAC 1309 del 2016

- al CdA e all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01, per informativa ed ai fini dell'eventuale attivazione di altre forme di responsabilità.

Viene adottato da SIN un regolamento per la gestione delle istanze di accesso civico (in Allegato)

Sistema sanzionatorio

I responsabili delle strutture SIN ed i soggetti ai quali i dati sono richiesti possono essere soggetti a sanzioni nel caso di ritardata, omessa, incompleta o errata trasmissione, con particolare riferimento alle informazioni concernenti l'organo di indirizzo politico amministrativo (nella fattispecie della SIN individuato nel Consiglio di Amministrazione).

Il sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione degli obblighi di Trasparenza, è normato nel capitolo "SISTEMA SANZIONATORIO" del presente documento e in uno specifico *Regolamento* adottato da SIN⁸⁶, nel quale sono sancite le modalità di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni in conformità alla normativa vigente, al CCNL applicato in SIN e all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori nonché al *Codice Disciplinare SIN*.

Dati ulteriori

Gli eventuali ulteriori dati che SIN si impegna a pubblicare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del D.lgs. n. 33/2013 sono indicati nella Tabella "Obblighi di pubblicazione per la SIN".

4.6 Nomina del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e delle disposizioni ANAC⁸⁷ ciascuna stazione appaltante, e quindi anche SIN, è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*, incaricato della compilazione e aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA.

Con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato rappresentato da ANAC che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC.

⁸⁶ PNA (par. 3.1.2, p. 37)

⁸⁷ Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013

Il Piano prevedeva inoltre che in caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA.

Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Di seguito si riporta pertanto il nominativo del **RASA SIN: dr.ssa Stefania Nicoletti**.

4.7 Monitoraggio

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, viene svolto attraverso:

- l'esame dei flussi informativi periodici previsti
- l'esame delle segnalazioni pervenute
- le visite di audit, secondo un piano programmato annualmente
- l'esame dei rapporti di audit e di monitoraggio predisposti dalle strutture SIN.

Il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno ovvero nei termini indicati da ANAC, pubblica nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione e monitoraggio svolta sulla base di uno schema definito da ANAC (cfr. anche il successivo paragrafo 4.8 relativamente agli obblighi di informazione).

Il RPCT vigila, per quanto di competenza, in coordinamento con l'OdV, sulla corretta attuazione delle eventuali azioni individuate nella gap-analysis in fase di aggiornamento del Modello 231 e Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Trasparenza, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi, è affidata all'Organismo di Vigilanza⁸⁸, il quale si avvale della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del D.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo all'OdV stesso⁸⁹.

L'attestazione degli obblighi di pubblicazione a cura dell'OdV⁹⁰ è pubblicata nella sezione "*Società trasparente*" del sito SIN.

⁸⁸ Cfr. pag. 23 ultimo capoverso Direttiva ANAC n. 8/2015

⁸⁹ Cfr. ad esempio Delibera n. 148 del 03 dicembre 2014 - Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità

⁹⁰ Con comunicato del 14 marzo 2014 ANAC ha chiesto a tutti gli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, di inviare, attraverso l'apposita procedura telematica "*Campagna trasparenza*", attestazioni specifiche sull'inosservanza dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione dei nominativi dei soggetti per i quali non si è ancora proceduto alla pubblicazione dei dati, con il dettaglio degli obblighi non adempiuti, al fine di predisporre e pubblicare l'elenco previsto dall'art. 45 c. 4 del medesimo decreto.

4.8 Obblighi di informazione

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) deve essere pubblicato sul sito istituzionale SIN non oltre un mese dall'adozione, nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Corruzione". Le versioni precedenti devono rimanere pubblicate sul sito, in una sottosezione *archivio*⁹¹.

Sul sito istituzionale ANAC è disponibile una piattaforma online⁹² che permette la rilevazione del PTPCT. L'AGEA è l'Amministrazione che esercita la vigilanza sull'avvenuta introduzione e attuazione delle misure previste dal modello di "Prevenzione dei Reati Anticorruzione".

Il presente capitolo del Modello, denominato "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza", viene pertanto trasmesso ad AGEA (e da essa deve essere pubblicato sul suo sito istituzionale⁹³), come pure eventuali successivi aggiornamenti.

SIN è inoltre tenuta a comunicare ad AGEA le informazioni di cui all'art. 22, co. 2, del D.lgs. n. 33 del 2013⁹⁴.

Il RPCT effettua una attività di reporting annuale⁹⁵, da trasmettere all'OIV (per SIN : Organismo di vigilanza ex Dlgs. 231/01) ed all'organo di indirizzo di SIN (CdA), nella quale illustra l'attività svolta nell'anno in merito all'attuazione della "Prevenzione dei Reati Anticorruzione" e le eventuali criticità che fossero emerse.

Nel caso in cui riscontri fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare da parte di dipendenti/distaccati SIN, il RPCT deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio cui il dipendente/distaccato è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari⁹⁶ affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare⁹⁷.

Ove il RPCT riscontri dei fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa deve presentare tempestiva denuncia alla Corte dei Conti⁹⁸ per l'accertamento eventuale di danno erariale.

Ove il RPCT riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato esso deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale della polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne tempestiva informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)⁹⁹.

⁹¹ PNA 2019 par. 6

⁹² Disponibile in versione sperimentale dal 1 luglio 2019

⁹³ PNA par. 3.1.1

⁹⁴ art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013: Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

⁹⁵ art. 1 comma 14 della L. 190/2013; PNA par. 3.1.1

⁹⁶ Cfr. Circolare n.1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica, par.2.1

⁹⁷ cfr. Circolare n.1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica par. 2.5

⁹⁸ cfr. Circolare n.1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica par. 2.5

⁹⁹ cfr. Circolare n.1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica par. 2.5

Il RPCT segnala i casi di violazione delle disposizioni del DLgs 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità al CdA SIN e, nei casi più gravi, ad ANAC.

Qualora l'RPCT rilevi una grave violazione del modello relativa alla *“Prevenzione dei Reati Anticorruzione”* effettua prontamente una segnalazione al CdA SIN, all'OdV, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

Qualora l'RPCT rilevi una violazione degli obblighi di trasparenza segnala i casi di mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'ufficio provvedimenti disciplinari, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità¹⁰⁰ e, nei casi più gravi, al CdA SIN (in particolare per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico ex art. 14 D.lgs. n. 33/2013)¹⁰¹.

Il RPCT deve essere informato, mediante apposite segnalazioni effettuate dagli Organi Sociali, dai dipendenti, dai distaccati, dai consulenti, collaboratori, dai partner, dai fornitori e da tutti coloro che hanno contatti con SIN in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di personale SIN per i reati previsti dal PNA.

In particolare, devono essere segnalate senza ritardo le notizie relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione degli illeciti a carico di dipendenti SIN, distaccati, collaboratori, consulenti, partner e fornitori per reati previsti dal PNA.

Il sistema di reporting complessivamente previsto è descritto nel paragrafo 15.3 *“SISTEMA DI REPORTING”* mentre gli obblighi e le modalità di segnalazione complessivamente previsti sono descritti nel paragrafo 6 *“OBBLIGHI DI INFORMAZIONE”*.

4.9 Sistema Sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione dei principi etici, dei protocolli e delle procedure previste è normato nel Cap. 7 *“SISTEMA SANZIONATORIO”*, con modalità conformi al CCNL applicabile e all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori nonché al Codice Disciplinare SIN.

¹⁰⁰ Con delibera n. 65/2013, l'Autorità ha indicato l'ambito di applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e i soggetti destinatari delle sanzioni di cui all'art. 47 del medesimo decreto; ai sensi dell'art. 49 c. 3 del d.lgs. 33/2013, l'applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l'Autorità ha precisato che, ogni amministrazione ed ogni ente provveda a disciplinare con proprio regolamento l'individuazione dell'“autorità amministrativa competente”, ai sensi dell'art. 47 c. 3, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell'adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all'irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge 689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina.

¹⁰¹ Cfr. in particolare :

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza/ObblighiPubblicazione/_obblighi?id=c0fa0d60a7780422838b015008a0884

Con specifico Regolamento¹⁰² sono sancite le modalità di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni.

4.10 Formazione

La formazione sul piano di prevenzione della corruzione e trasparenza è prevista periodicamente ed è obbligatoria, come indicato nel paragrafo 1.3 *"FORMAZIONE e INFORMAZIONE"*.

In particolare la formazione promuove:

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, protocolli);
- la creazione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di reato.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, una delle condizioni necessarie affinché la Società non risponda dei reati commessi dal proprio personale o dai propri incaricati è l'aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ad un apposito Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

5.1 Composizione, funzione e poteri

Sulla base del D.lgs. 231/2001 l'organo a cui affidare il compito di vigilare sul Modello deve avere i seguenti requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della società. Al fine di garantire tali requisiti, ad esso non devono essere attribuiti compiti operativi che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nell'esercizio delle sue funzioni. Al fine di svolgere in assoluta indipendenza le proprie funzioni, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale (budget), approvato dal CdA su proposta dell'Organismo stesso; in tal modo quest'ultimo potrà disporre di una dotazione adeguata di risorse finanziarie per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. Inoltre, nell'organigramma aziendale, l'OdV si trova gerarchicamente sullo stesso livello del CdA senza linee di congiunzione con esso, è dispensato da compiti operativi e può unicamente fornire suggerimenti e raccomandazioni.

A salvaguardia del principio di autonomia ed indipendenza è esclusa la possibilità di far parte dell'Organismo di Vigilanza a coloro i quali i trovano in situazioni di:

- conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere;
- di relazioni di parentela, di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del CdA, soggetti apicali in genere, sindaci della società e revisori incaricati dalla Società di revisione con componenti degli organi sociali e con il vertice.

¹⁰² PNA (par. 3.1.2, p. 37)

- **Onorabilità:** l'onorabilità del membro dell'OdV si desume, per analogia, dal dettato dell'art. 2382 c.c., richiamato dall'art. 2399 comma 1, lett. a) c.c., che elenca i soggetti che non possono essere eletti nel Collegio Sindacale, e se eletti decadono, ossia *“l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*.

Adeguati requisiti di *“onorabilità”* devono essere posseduti sin dal momento della nomina a componente dell'OdV; in base a tale principio non possono essere eletti a componenti dell'ODV coloro i quali:

- si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, ecc.);
 - siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il D.lgs. n. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa ex art. 444 c.p.p.;
 - abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
 - abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D.lgs. n. 58/1998.
- **Professionalità:** per svolgere efficacemente le funzioni affidategli, l'OdV deve possedere, un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale di analisi dei sistemi di controllo (organizzazione aziendale, finanza, analisi di procedure, ecc.) e di tipo giuridico. Tali tecniche possono essere utilizzate:
 - in via preventiva, per indicare eventuali ed opportune modifiche del Modello, al fine di adottare le misure più idonee a prevenire la commissione di reato;
 - in via continuativa, per verificare il rispetto dei comportamenti codificati con l'effettiva operatività;
 - a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato e chi lo abbia commesso.

Relativamente alle competenze giuridiche, ed in particolare alla disciplina penale, al fine di poter svolgere l'attività di prevenzione per la realizzazione dei reati, l'OdV deve conoscere la struttura e le modalità realizzative dei reati sia tramite l'utilizzo di risorse aziendali interne e/o di consulenza esterna.

- **Continuità d'azione:** al fine di garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possa portarla ad assumere decisioni che abbiano effetti economico-finanziari; tale struttura può comunque fornire pareri consultivi sulla costruzione del Modello, in fase di redazione dello stesso o di suo aggiornamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti di competenza del CdA. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa, anche nei casi in cui vengano meno i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli Organi Sociali oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con SIN, ovvero in caso di grave negligenza nell'assolvimento dei compiti.

Applicando tutti i principi sopra citati alla realtà aziendale di SIN, e considerando anche le Linee Guida emesse da Confindustria riguardo le caratteristiche soggettive ed oggettive dell'OdV, nonché la specificità dei compiti che fanno capo allo stesso, la formula scelta dal CdA per la composizione dell'Organismo di Vigilanza è quella collegiale che prevede tre esperti, uno dei quali può anche essere interno a SIN.

Tale composizione è ritenuta ottimale in quanto:

- incrementa l'imparzialità delle decisioni e dell'operato dell'organo di controllo e l'efficacia ed efficienza della sua azione;
- apporta all'OdV competenze multidisciplinari ed alimenta la dialettica ed il controllo interno reciproco tra i membri di diversa derivazione.

I compiti dell'OdV sono dettagliatamente elencati nel relativo Regolamento.

È da precisare che le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da altro organo interno ma l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento è in capo al Consiglio di Amministrazione, in quanto ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo. L'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione presso tutte le funzioni aziendali al fine di ottenere tutte le informazioni e dati utili e può avvalersi dell'ausilio di strutture interne della società o di consulenti esterni.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/01 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni dell'OdV devono essere svolte in stretto coordinamento con quelle del RPCT.

5.2 Controlli periodici

Oltre all'attività di vigilanza continua sull'effettiva applicazione del Modello e sulla sua adeguatezza, periodicamente l'OdV svolge specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati, eventualmente avvalendosi anche di soggetti terzi aventi adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Periodicamente, soprattutto nell'ambito delle aree di attività sensibili, l'OdV effettua verifiche, mediante tecniche campionarie, mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SIN, i cui risultati devono essere riepilogati in un apposito report da trasmettere agli Organi Sociali deputati. Inoltre effettua ricognizioni sulle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio.

In particolare, relativamente alla verifica dell'osservanza del Modello, l'OdV verifica:

- l'esistenza di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
- l'effettiva operatività posta in essere nelle aree delle attività "sensibili";

- le presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

L'OdV elabora annualmente il programma di vigilanza, di concerto con il RPCT per ciò che concerne la prevenzione della corruzione e trasparenza, in coerenza con i principi e i contenuti del Modello e ne coordina l'effettiva attuazione verificando periodicamente la risoluzione delle situazioni di non conformità rilevate.

Qualora lo ritenga necessario, l'OdV potrà inoltre svolgere interventi non programmati in aree specifiche.

Per le verifiche, l'OdV si avvale del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Al termine di tali verifiche viene elaborato un report che ne riepiloga gli esiti ed i miglioramenti da attuare in caso di emersione di criticità.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigilano, per quanto di competenza, sulla corretta attuazione delle eventuali azioni individuate in fase di gap-analysis

5.3 Attività di Reporting

L'OdV e il RPCT riferiscono, in maniera coordinata ma ciascuno per quanto di competenza, al CdA ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello e del Piano e all'emersione di eventuali criticità attraverso diverse tipologie di reporting:

- *reporting semestrale* al Direttore Generale, all'Amministratore Delegato, al CdA, al Collegio Sindacale anche per la segnalazione di infrazioni e/o inadeguatezze del Modello e Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- *reporting annuale* al Direttore Generale, all'Amministratore Delegato, al C.d.A., al Collegio Sindacale con l'indicazione di tutte le infrazioni rilevate durante l'anno e un'informativa circa le attività svolte ed i risultati raggiunti;
- *segnalazione diretta* al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel caso di violazioni commesse da membri del C.d.A.

Il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato, il CdA, il Collegio Sindacale ciascuno per quanto di competenza, a seguito delle segnalazione e dei report ricevuti, sarà tenuto ad informare l'OdV in relazione alle azioni intraprese.

In caso di situazioni straordinarie (quali ad esempio rilevanti modifiche legislative in materia di responsabilità amministrative degli enti o di prevenzione della corruzione e trasparenza, significative modifiche organizzative, ricezione di segnalazioni che rivestono carattere di urgenza), l'OdV ed il RPCT informeranno il CdA ed il Collegio sindacale.

Qualora l'OdV ovvero il RPCT rilevino una violazione del Modello o del Piano prevenzione corruzione e trasparenza riferibile ad uno o più membri del CdA, effettua una segnalazione da destinarsi prontamente al CdA, al Collegio Sindacale e, per quanto di competenza, rispettivamente al RPCT o all'OdV.

Gli interventi dell'OdV e del RPCT devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservati. Qualora si rilevino delle criticità, queste dovranno essere segnalate ad uno o più Organi sociali e, per quanto di competenza, all'OdV e al RPCT.

I verbali delle riunioni dell'OdV e del RPCT sono inviati, se autorizzati, per conoscenza e per gli eventuali adempimenti conseguenti al Direttore Generale, all'Amministratore Delegato, al CdA, al Collegio Sindacale. I verbali ed i report costituiscono a tutti gli effetti segnalazione di eventuali infrazioni al Modello in essi riportate.

Il CdA, il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale e il RPCT, ciascuno per quanto di competenza, a seguito delle segnalazioni e/o dei report ricevuti, sarà tenuto ad informare l'OdV e il RPCT in relazione alle azioni intraprese.

L'OdV si riunisce almeno ogni trimestre e delle riunioni viene redatto apposito verbale. Di norma alle riunioni partecipa anche il RPCT.

L'OdV ha la facoltà di richiedere per motivi urgenti la convocazione del CdA, del Collegio Sindacale e del RPCT che, a loro volta, possono convocare l'OdV in qualsiasi momento.

Per gli obblighi di informazione e di reporting inerenti il **Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza** si veda quanto indicato al precedente paragrafo 4.8

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E GESTIONE DELLE DENUNCE

L'OdV e il RPCT devono essere informati tempestivamente, mediante apposite segnalazioni effettuate dagli Organi Sociali, dai dipendenti, dai distaccati, dai consulenti, collaboratori, dai partner, dai fornitori e da tutti coloro che hanno contatti con SIN, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità in merito a reati ex D.lgs. 231/01 (l'OdV) e a reati previsti dal PNA (il RPCT).

Sono inoltre previsti flussi periodici obbligatori da parte delle strutture SIN competenti.

In ottemperanza ai contenuti della Legge 30 novembre 2017 n. 179, è previsto un apposito protocollo etico-organizzativo per la gestione delle denuncia e tutela del dipendente/distaccato o collaboratore che segnala illeciti

Per maggiori dettagli si faccia riferimento a quanto previsto nel protocollo etico-organizzativo:

- Gestione delle denunce (Sistema di Whistleblowing) e obblighi di informazione

7. SISTEMA SANZIONATORIO

Per l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo e Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è fondamentale prevedere, per i casi di violazione dei principi etici e delle prescrizioni e procedure/Protocolli etico organizzativi previste dal Modello stesso, un adeguato sistema sanzionatorio, conforme al CCNL applicabile e all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

È da precisare che, in caso di violazioni del Modello e Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, del Codice Etico e dei Protocolli, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni da parte del

Datore di lavoro è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria a carico dell'autore materiale della condotta criminosa.

Per il personale distaccato, il potere di infliggere sanzioni disciplinari rimane in capo all'impresa distaccante, con l'obbligo di dare evidenza all'OdV, e al RPCT per quanto di competenza, delle sanzioni disciplinari comminate.

Si precisa che potranno essere sanzionate non solo fattispecie di condotta di concreta violazione del Modello e Piano di prevenzione corruzione e trasparenza, ma anche possibili condotte collaborative o di istigazione al compimento della violazione, che si possono concretamente verificare nell'ambito di altri processi/fasi/attività anche attraverso un comportamento negligente, od omissivo di controlli previsti dalle procedure vigenti ovvero di occultamento di risultati di controlli.

Saranno adottate sanzioni anche nei confronti di chi:

- violi la tutela del segnalante ai sensi della L. 179/17;
- effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni false, inesistenti o infondate in un'ottica di reprimere un utilizzo distorto dello strumento.

SIN definisce e mantiene aggiornato un proprio **Regolamento per il procedimento sanzionatorio**.

7.1 Sanzioni per personale dipendente/distaccato non dirigente

In caso di violazione del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza da parte di personale dipendente/distaccato non dirigente, le sanzioni, graduate secondo la gravità del comportamento accertato, possono essere:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione pre sanzione scritta;
- c) ammonizione scritta;
- d) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- e) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi;
- f) licenziamento del dipendente/distaccato, qualora le violazioni, per la loro gravità, configurino altresì giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro.

Inoltre, qualora le violazioni configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate al dipendente/distaccato dall'Autorità Giudiziaria, SIN applicherà le sanzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), a seconda della gravità della condotta.

SIN, inoltre, si riserva la facoltà di attendere l'esito del procedimento penale prima di adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei ma, in tal caso, dovrà comunicarlo al dipendente/distaccato. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., potrà procedere ad applicare la sanzione del licenziamento, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. del c.p.p.

Laddove invece SIN non intenda sanzionare le infrazioni con il provvedimento del licenziamento e venga assunto a carico del dipendente/distaccato un provvedimento restrittivo della libertà personale a seguito di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, essa potrà adottare la sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione per un periodo di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale.

7.2 Sanzioni per personale dipendente/distaccato dirigente

In caso di violazione del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza da parte di personale dipendente/distaccato dirigente, SIN può applicare una sanzione monetaria adeguata rispetto alla violazione ovvero, nei casi più gravi, ricorrere al licenziamento del dirigente medesimo, da prescrivere ai sensi delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicato.

7.3 Sanzioni per i collaboratori

In caso di violazione accertata del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza da parte di un collaboratore, SIN potrà considerare tale comportamento contrario alle regole della correttezza e quindi l'esecuzione del contratto di collaborazione potrà essere considerata non secondo buona fede, in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 1175 e 1375 c.c.

Nei casi più gravi, pertanto, SIN potrà decidere di recedere dal contratto di collaborazione. Il recesso al contratto è previsto anche qualora le condotte in violazione del Modello e Piano configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate dall'Autorità Giudiziaria.

SIN si riserva comunque la facoltà di attendere l'esito del procedimento penale per esercitare il recesso. In tal caso dovrà comunicarlo al collaboratore e, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., potrà procedere al recesso dal contratto di collaborazione, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

Infine, laddove l'Autorità Giudiziaria dovesse adottare a carico del collaboratore un provvedimento restrittivo della libertà personale, SIN ha facoltà di sospendere il rapporto di collaborazione e l'erogazione del compenso pattuito per un periodo di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale, qualora non si intenda esercitare il diritto di recesso.

7.4 Sanzioni per i componenti degli Organi sociali

In caso di violazione delle prescrizioni del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione da parte del Presidente o di un Consigliere di amministrazione, la stessa può essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione che, qualora ravvisi nella violazione un comportamento che possa determinare la revoca dell'Amministratore, convoca l'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti relativi, fatti salvi i Consiglieri di nomina AGEA alla cui revoca può provvedere esclusivamente la stessa AGEA.

In caso invece di una violazione del Modello e Piano commessa da parte di uno o più Sindaci, il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari informando, per un

eventuale parere, anche il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza. Laddove ravvisi nella violazione un comportamento che possa determinare la revoca della carica di sindaco, convoca l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti relativi. Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dal Codice Civile sino alla convocazione dell'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. "*Composizione del Collegio*", in caso di conclamate e gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel Registro dei revisori legali, la Società ha facoltà di comunicare, agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo, quanto commesso dai sopra citati Sindaci. Inoltre, i sindaci ex art. 2407 c.c. devono adempiere i loro doveri con la responsabilità e la diligenza richiesta dall'incarico. Gli stessi sono considerati responsabili in solido con gli Amministratori della Società, per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità con gli obblighi previsti dalla loro carica. Pertanto, esclusivamente nei suddetti casi, la responsabilità dei Sindaci è solidale con quella degli Amministratori che hanno commesso l'eventuale violazione. Per l'effetto, gli stessi sono trattati dal codice alla stregua degli Amministratori e possono eventualmente essere oggetto di azioni di responsabilità da parte della Società ex art. 2393 c.c., soci ex art. 2393 bis c.c., individualmente da parte di un Socio ex art. 2395 c.c., da parte dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. e anche dai curatori fallimentari nel caso la Società fosse sottoposta a procedure concorsuali

SIN ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

7.5 Sanzioni per i membri dell'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui la violazione del Modello e Piano sia attuata da un membro dell'Organismo di Vigilanza, gli altri componenti dell'OdV, con l'astensione del soggetto coinvolto, informeranno il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Spetterà all'Organismo di Vigilanza procedere ai dovuti accertamenti ed assumere, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, gli opportuni provvedimenti nei confronti del componente che ha compiuto la violazione.

7.6 Sanzioni per partner, fornitori e consulenti

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza da parte dei partner, dei fornitori (ivi inclusi eventuali subfornitori/società ausiliarie/società controllate affidatarie di servizi e forniture) e dei consulenti, SIN dovrà contestare agli stessi la violazione rilevata e potrà decidere per la risoluzione del contratto o dei contratti con essi conclusi, con riserva di richiedere il risarcimento qualora dal comportamento tenuto derivino danni concreti alla Società.

Tale previsione sarà oggetto di apposita clausola risolutiva espressa, inserita in ciascun contratto stipulato con i Partner, i fornitori ed i consulenti.

7.7 Sanzioni per obblighi di Trasparenza

Oltre a quanto previsto per la violazione del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la normativa vigente prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di

trasparenza¹⁰³. L'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale ed amministrativa¹⁰⁴, applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento¹⁰⁵, e mancato trasferimento di risorse a favore di SIN in quanto soggetto di diritto privato a controllo pubblico¹⁰⁶.

¹⁰³ Circolare n. 2/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica - Par. 1.7 ; Delibera ANAC n. 144/2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" ; Delibera n. 66/2013 "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013).

¹⁰⁴ Art. 46 Dlgs. 33/2013.

¹⁰⁵ Art. 47 Dlgs. 33/2013.

¹⁰⁶ Art. 22 e 28 Dlgs. 33/2013.

8. Elenco dei Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Nel seguito si riporta l'elenco dei Protocolli etico organizzativi di prevenzione previsti ai fini della prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/01, e norme correlate, e dei reati ex L. 190/2012, e successive modifiche e integrazioni. Tutti i Protocolli di prevenzione devono essere operativi ed adeguatamente tracciati a cura della struttura responsabile di ciascun processo/sottoprocesso. Si precisa che i Protocolli sono operativi e vigenti anche se non esplicitamente dettagliati nelle procedure aziendali

N.	Codice	Denominazione del Protocollo etico organizzativo	V.
1	PEO n.1/2018	Principi generali di prevenzione	v. 1.0 del 27.03.2019
2	PEO n. 2/2018	Gestione delle denunce (Sistema di Whistleblowing) e obblighi di informazione	v. 1.0 del 27.03.2019
3	PEO n.3/2018	Gestione, governo, sviluppo e controllo dei servizi	v. 1.0 del 27.03.2019
4	PEO n.4/2018	Linee guida di contrasto alla criminalità informatica e presidi in tema di privacy e sicurezza ICT	v. 1.0 del 27.03.2019
5	PEO n.5/2018	Gestione delle risorse umane	v. 1.0 del 27.03.2019
6	PEO n.6/2018	Gestione della tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro	v. 1.0 del 27.03.2019
7	PEO n.7/2018	Controllo dei processi di amministrazione e finanza	v. 1.0 del 27.03.2019
8	PEO n.8/2018	Gestione degli acquisti	v. 1.0 del 27.03.2019
9	PEO n. 9/2018	Controllo di gestione	v. 1.0 del 27.03.2019
10	PEO n.10/2018	Presidi di controllo su gestioni e servizi diversi	v. 1.0 del 27.03.2019